Rapporto di Monsig. Niccola Maria Nicolai Segretario della Sacra Congregazione economica sulla proposta liberazione de' terreni dalla servitù de' pascoli nello Stato Pontificio.

1 All' esame e discussione di questo sapiente Consesso si propone l' importante questione, se convenga liberare generalmente in tutto lo Stato dalla servitù del pascolo comune que' terreni che di presente vi sono soggetti ; ovvero continuare a lasciarli gravati dalla stessa servitù , permettendo due compadroni in que' fondi la massima parte aperti in vaste estensioni, e spogliati da alberi; l'uno pel godimento delle erbe , l' altro per la raccolta delle messi.

2 L' Emo Signor Card. Guerrieri nella sua rappresentanza di Presidente alla Congregazione del censo, animato dallo zelo di corrispondere alle provvide mire che ha avuto il Sovrano nell'ordinare il nuovo censimento, ha presentato all'Emo Signor Card. Segretario di Stato un ragionato rapporto diretto a dimostrare la necessità della promulgazione di una legge generale , che abolisca e sopprima i diritti di pascolo sulli terreni soggetti a questa servitù ; qual rapporto essendosi degnata l'Eminenza Sua di rimettere a me come Segretario della Congregazione economica per proporlo all'EE. VV. RRme, mi faccio a carico di presentarlo con quelle animadversioni che esige sì grave materia, vertente su di una massima tanto discussa e di così alta importanza. E per procedere colla possibile chiarezza , mi reco a dovere di premettere la classificazione e l' ordine che sarò per tenere nel mio ragionamento co' seguenti articoli.

1. Incomincerò a dare un rapido cenno delle opinioni di coloro che scrissero sopra le servitù de' pascoli.

2. Enumererò le diverse specie di servitù che si conoscono nello Stato Pontificio.

3. Accennerò quali provincie siano superiormente affette alla servitù.

4. Presenterò l'uno rimpetto all'altro i due quadri che ci offrono le provincie soggette alla servitù, e quelle che non vi soggiacciono.

5. Riporterò la serie di tutte le provvidenze governative, che in proposito di servitù di pascolo ebbero luogo fra noi dal 1801 in poi.

6. Aggiungerò alcune importanti osservazioni sugli effetti prodotti da alcune parziali liberazioni.

7. Dopo siffatta estesa narrativa cercherò di applicare le storie degli scrittori alle circostanze parziali dello Stato Pontificio.

8. Discuterò brevemente, se le servitù di pascere siano o no d'impedimento alla marcia delle operazioni relative alla retta formazione del censimento.

9. Farò succedere un'esame critico del progetto di legge proposto a questo S. Consesso della ch. mem. del Duca di Ceri nel 1802, e dalla S. Congregazione economica discusso ed esaminato.

10. Riporterò il ragionamento e parere di Monsig. Falzacappa specialmente interpellato dall' Emo Sig. Card. Segretario di Stato, come già Segretario del buon governo, ed uno dei principali possidenti di Corneto.

11. Esporrò il terzo progetto di legge proposto nella detta memoria dell' Emo Presidente del Censo, che dà occasione alla presente consulta.

12. Mi farò carico infine di esporre alcuni rilievi sul metodo esecutivo della legge, qualora la sapienza del S. Consesso si decidesse per la di lei emanazione.

ARTICOLO I.

Rapido cenno delle opinioni di coloro che scrissero sopra le servitù.

3 Le servitù de' pascoli hanno in vari tempi formato il soggetto delle meditazioni e degli scritti di più valenti uomini. Nè tutti in una stessa sentenza convennero. Molti giureconsulti hanno opinato essere i pascoli comunali non solo conformi al dritto naturale, ma utili pur anche e giovevoli all'umana

società. Altri fondati nella scienza economica, e mossi sul bene pubblico vi s'oppongono, sostenendo, che le servitù de' pascoli sono direttamente contrarie alla buona ed utile coltivazione delle terre, e nuocendo agl' interessi de' particolari, nuocciono all' interesse generale dello Stato. E gli uni e gli altri gravi ed imponenti ragioni hanno esposto.

4 Quei che sostennero la comunanza de' pascoli si valsero del canone derivato dal diritto naturale, esser di tutti quello di cui niuno fa uso particolarmente, e però l'erbe abbandonate nei terreni aperti ed incolti essere del primo occupante, ancorchè la proprietà della terra non al comune s'appartenga, ma individualmente ad un solo. Dopo di che a render provata l'utilità di siffatto sistema, si sforzano di far valere le seguenti ragioni. Il pascipascolo comunale è vantaggioso al proprietario del suolo, perchè l'armento pascente lo fertilizza col suo concime, e presenta negli anni successivi al coltivatore una terra tanto più atta alla riproduzione de'semi. Il pascipascolo, soggiungono, giova alla massa dei comunisti, perchè apre a ciascuno di loro il mezzo facile ad un' industria semplice e produttiva delle cose necessarie alla vita, rende attivi gl' inerti, e converte in facoltosi tanti miserabili, altronde incapaci di sopportare i carici comuni, e contribuire ai pubblici pesi. In fine questa comunanza di pascolo si rende, secondo loro, proficua allo Stato, perchè il gratuito godimento dell'erbe non può non essere un forte stimolo a richiamare perfino dall'estero i proprietarj di gregge, ed invitarli a stabilire la loro dimora nei territorj, ove sì gran beneficio viene loro conceduto.

5 Nel numero di questi scrittori si annoverano il Grozio *de jure belli, et pacis, dd.* 11 *cap.* 11 art. 17 Perezio *in cod. tit. de pascuis publicis, et privatis*, Ottero *de pascuis cap.* 41 Cavaruvio *pract. quaest. cap.* 37 Card. de Luca *de servitut. dis.* 37 *e* 38, ed altri ancora, de' quali per amor di brevità si risparmia enumerazione.

6 Quelli all'opposto che contro di questo sistema declamano, lo dipingono come reliquia della barbarie de' tempi del feudalismo. Concedono, che questo diritto non sia lesivo della stretta giustizia, allorchè abbia luogo sopra il suolo di comune dominio de'terrazzani, ma lo pretendono oppressivo ed in-

giusto, quando si eserciti sopra fondi de' particolari. Sostengono esser le erbe naturalmente prodotte una vera e reale proprietà del possessore del suolo, dalla quale potrebbe trarre profitto, vendendole per proprio conto, quando non fosse al caso di farle pascere dal proprio bestiame, e però niun diritto derivarne ad altri di goderlo a discapito del possessore. Quindi procedendo nelle prove del preteso pubblico pregiudizio derivante dalla comunanza de' pascoli, ragionano esser questa di vero danno al proprietario terriero, perchè allora che debba tenere aperto il terreno ad effetto di lasciare illeso il diritto di pascolo, gli vien tolto il mezzo di rompere e preparare le terre per quelle successive coltivazioni de' grani, granturchi e minuti, per cui si veggono sorgere e verdeggiare i prodotti d'ogni modo: quali operazioni agronome venendo impedite, tanto minor profitto ritira dalla sua proprietà, mentre che nell'economia rusticana è canone d'interesse non controverso quello di saper ricavare dal minor spazio di terra nel minor tempo possibile il maggior lucro; siccome nei negozj di commercio quello sommo può dirsi, che del più limitato e ristretto capitale ritrar sappia il più largo guadagno. Soggiungono, è di danno al proprietario del fondo, perchè non solo esso perde il frutto naturale dell'erbe che sono pasciute dall'altrui bestiame, ma questo bestiame che s' introduce ne' suoi campi sovente guasta e distrugge le semente ed altre contigue coltivazioni; ovvero l'obbliga alla spesa di buoni guardiani per evitare questo pericolo. Continuano a sostenere, che non è vero che il concime che lasciano gli armenti pascenti in forza della comunanza siano un compenso a tante perdite, perchè anche nel caso che le servitù non esistessero, questo concime potrebbe ottenersi dal proprietario del fondo, tenendovi le bestie proprie, o vendendo le erbe, nel qual caso ritirerebbe un doppio profitto e dall'affitto e dall' ingrasso.

7 Proseguono a dimostrare gli oppositori del diritto di cui si ragiona, non esser vero, che questo diritto sia di reale vantaggio alla massa de' comunisti: e per riuscirvi si valgono dell'argomento seguente.

Se una indeclinabile necessità costringesse il maggior numero de' comunisti ad esser pastori ed possedere animali, di sommo profitto riuscirebbe loro l'aver

mezzo di governarli senza spesa, ma non potrebbero forse essere pastori insieme e agricoltori in proporzione delle respettive loro finanze? e l'agricoltura non richiede forse un'attività tanto maggiose di quella che esige la pastorizia? Non è dunque così in tutta la sua estensione giusto e ragionato il principio, che il pascipascolo pubblico col favorire l'industria degli armenti distrugga l'inerzia, ma sembra più vero l'altro, che l'abolizione delle servitù di pascolo, prestando favore all'agricoltura, renda più industriosi i meno attivi individui della società.

8 Si nega che una utilità generale risulti allo Stato per la comunanza de' pascoli: che anzi si fa da quelli un calcolo di danno grave ed ineffabile; il qual danno dello Stato si deduce come corollario del danno dei particolari; restringendo, che quello Stato può dirsi in vera perdita, che non ritrae il più che può dalle sue attive sorgenti, fra le quali certamente si deve il primo luogo alla terra. Nè punto si accordano colla sentenza del Covaruvio, che il pascipascolo richiami a stabile domicilio le estere famiglie, giacchè ragionano, che il godimento delle erbe si restringe e si limita ad una data parte dell'anno soltanto, e però sostengono che questo bene non può sperarsi che dall'abolizione delle servitù, per cui risorgerebbe e si dilaterebbe l'agricoltura, che richiedendo in tutte le stagioni dell'anno l'opera de' coltivatori, la maggior parte de' quali concorre dagli esteri Stati, facile mezzo gli appresenta di prendervi domicilio a causa de' maritaggi, o a causa de' fitti ed acquisti terrieri. Un lato fondo di 60, 70, o 80, rubbia di terreno a l erba è capace appena al governo di una greggia di pecore, la quale impiega per la metà dell'anno 10, 12, 15, pastori. In una masseria completa di migliaja di capi nell'estensione di centinaja di rubbia non si richieggono che ventinove pastori per otto mesi dell'anno. Negli estesi fondi de' pascoli comunali vanno vagando centinaja de' capi di vacche, cavalli e buoi con pochissimi pastori ai confini dell'immensa estenzione de' terreni pascolivi superiore al bisogno degl' animali produce che rendano vagando e co' piedi distruggono altrettanta erba per quanta loro abbisogna pel nutrimento. Di più mentre il diritto è di molti, mentre si

tratta di pascoli abbandonati, non si spende un soldo per sterpare, far fossi, incanalare le piscine, dividere con staccionate l' estensioni de' pascoli da un luogo all' altro. Per la mancanza delle quali operazioni, si spargano una quantità d' erbe, li terreni divengono sporchi, sterposi ed infruttiferi, e l' erbe per l' acque quasi stagnanti divengono grosse e pregiudizievoli. Se quell' estensione di territorio fosse ridotta a coltura, qual numero di fissi coltivatori richiederebbe, e quanti avventizj? Da quali riflessi, l' altro si aggiunge, che la pastorizia è in guerra coll' agricoltura e ne tenta la distruzione per aumentare l' erbatico, l' agricoltura all' opposto è forzata di favorire e proteggere debitamente la pastorizia, perchè gli somministri il bestiame ed il concime necessarj all' istruzione de' fondi.

Nel numero di questi scrittori che hanno sostenuti i vantaggi delle liberazioni delle terre dalla servitù de' pascoli annoveransi Joung. *Le colivateur anglois* Tom. IX *pag.* 7. 9. Crump. *Essay sur le meilleur moyen de procurer de l' occupation au peuple.* Pavv. *Recherches sur les Egyptiens, e les Chinois Tom.* 1 *pag.* 164. *ivi Thomas Mora dit, que jamais l' Angleterre ne fut plus prèt de sa ruine, que quand tous les proprietaires voulurent y av oir des troupaux des Moutons, ce qui occasionna d' abord une depopulation extreme dans les campagnes, et fit encore manquer le pain jusque dans Londres.*

Henrij. *Histoire d' Angleterre Tom. VI. pag.* 504, *e* 585

Gioja. *Nuovo prospetto delle scienze economiche Tom. 11. pag.* 28 *e seg.*

Ximenes *Discorsi sulle maremme senesi.*

Pietro Arduino. *Mem. di agricoltura.*

Palmieri. *Felicità pubb.*

Nikola.

Delfico sulla servitù de pascoli; ed altri molti che si tralasciano.

Riferite imparzialmente le diverse opinioni degli scrittori ed in favore e contro la servitù del pascolo, darò conto di quelle che si conoscono nello Stato Pontificio.

ARTICOLO II.

Diverse specie di servitù di pascolo

9 In tre classi dividonsi queste servitù nello Stato Pontificio. In servitù derivante da *diritto civico, o comunale.* In servitù originata da *diritto di cessione.* In servitù procedente da *diritto di dominio*: A schiarimento della materia gioverà far breve parola sopra ciascuna delle tre classi surriferite.

10 Per servitù derivante da *diritto civico o comunale*, chiamato ancora diritto di popolo, vuolsi intendere quella, per la quale li pochi abitatori di una Comune sono in facoltà promiscua di far che i proprj respettivi bestiami pascolino l'erbe naturalmente prodotte o nei terreni del circondario della propria Comunità, o nei terreni delli particolari pur' anche senza che nè la rappresentanza comunale, nè il particolare possidente possa pretendere compenso, o retribuzione di sorta alcuna. Non può assegnarsi con fondamento l' origine di siffatto diritto: Può asserirsi però senza tema di equivoco, montar esso ad una remota antichità di consuetudine. È naturale il credere, che questa consuetudine si derivasse da quel principio, esser di tutti in generale ciò che a niuno in particolare si spetta, ed essendo certo che dopo il decadimento dell'Impero Romano per le incursioni de' barberi le provincie italiche desolate di uomini e di coltivatori presentassero molta parte di territorio abbandonata alla naturale produzione dell' erbe, è conseguente il dedurre, che la consuetudine s' introducesse di pascerle in comune, e che la consuetudine col tempo in legge statuaria si convertisse. *Servitù derivante da diritto civico, o comunale.*

11 Servitù per diritto di cessione si è quella, per la quale in virtù di qualche contratto rimangono autorizzati o li rappresentanti delle Comunità, o gl'individui della medesima d' introdurre li bestiami nelle terre di qualche particolare possessore per oggetto di far pascere le erbe durante qualche tempo dell' anno. La più comune ipotesi della origine di queste servitù si è quella, che il possidente terriero impossibilitato a corrispondere in effettivo ai pesi pubblici abbia ceduto a favore della Comunità il go- *Servitù originate dal diritto di cessione.*

dimento delle sue erbe, perchè coll' affitto di esse ritraesse la cassa municipale l' equivalente alla somma annua dovutale. Che se il diritto di pascolo si trovasse non presso le Comunità, ma a favore di un particolare, in allora può argomentarsi, che una tale cessione siasi fatta o in grazia di qualche permuta di terra, o a causa di sovvenzioni in denaro.

Servitù per diritto di dominio.

12 Servitù per diritto di dominio deve riconoscersi quella, per la quale il proprietario di un fondo non abbia mai goduto delle erbe prodotte dalle sue terre, ma che quest' azione, questo diritto di pascere l' erbe sia stato sempre da altri goduto separatamente dal padrone del fondo ristretto al gius di seminare. Il diritto feudatale o baronale ha dato più comunemente causa a questa specie di servitù. Non è però che un qualche caso non si verifichi, in cui non per titolo di vassallaggio, ma per l'altro di convenzione, il proprietario venditore di un fondo siasi riserbata (consensiente il compratore) il diritto sulle erbe, o d' estate, o d' inverno. Quindi giustamente questo diritto appellasi di dominio, perchè sempre ritenuto in signoria di chi n'era originariamente in possesso.

ARTICOLO III.

Quali provincie siano superiormente affette alla servitù del pascolo nello Stato Pontificio

13 Lo Stato Pontificio si estende quanto al confine di mare fino alle miglia 368, cioè a dire 208 sulla spiaggia dell' Adriatico, e 160 su quella del Mediterraneo. Il confine di terra porta una circonferenza di 1090 miglia. Seguita la superficie totale del quale ammonta a 221800 rubbia, o sia a 40,000000 tavole censuarie.

L' estimo generale di tutti i fondi rustici dello Stato ascende a 163 millioni di scudi : l'estimo de' terreni soggetti al pascolo si restringe a circa cinque millioni e mezzo di scudi.

Ora nelle Legazioni, e in gran parte delle Provincie Marchegiane, e in molte dell' Umbria, il maggior numero delle Comunità non conoscono servitù di pascolo, e nelle poche che vi sono soggette il diritto è ristretto a piccole estensioni di terra.

Il relativo quadro somministra approssimativamente l'idea del respettivo quantitativo di terra gravato di questo vincolo. Le notizie sono state somministrate alla Segreteria di Stato dagli Emi Legati, e Prelati Delegati. Ma nelle Provincie suburbane cioè nel Lazio, nella Sabina, nel Patrimonio, nella Marittima e Compagna, questi diritti, e respettive servitù si ritrovano in molte Comunità, anche in vaste estensioni di terra.

ARTICOLO IV.

Quadro comparativo dell'aspetto che presentano le provincie, ove le terre non sono soggette al pascolo, e le altre che vi soggiacciono.

14 A chiunque piacerà di volo percorrere la superficie territoriale del Dominio Pontificio sarà facile, senza presidio di calcolo e di meditazione, conoscere la infinita differenza di stato che gli presentano le Legazioni e Provincie superiori, al confronto delle inferiori, e più prossime alla Capitale. Nel lungo tratto delle Legazioni e della Provincia dell' Umbria, e della Marca ricreano il viandante e lo confortano belle e ridenti campagne d' alberi adorne e di viti; rurali abitazioni sparse per ogni dove da coloni fissamente abitate; greggi ed armenti proporzionati ai bisogni dell' agricoltura, ed in ogni altro uso della vita: popolazione numerosa ed attività di commercio vi si scorge in ogni città, in ogni castello. E se poca estensione di terra si eccettui (o forse quella non ancora purgata dalle acque palustri e stagnanti) aria da per tutto vi si respira pura e salubre.

15 Ma un cangiamento di scena si offre agli occhi dello stesso viaggiatore, che proseguir voglia il camino verso questa dominante. Ogni passo per così dire gli marca un grado di differenza fisica e morale fra i tenimenti e gli abitanti delle Provincie che ha trascorso, e di quelle, nelle quali s' inoltra. Deficienza di alberi e di vigneti, deficienza di case e di uomini. Campagne abbandonate al dominio di moltissime truppe di bestiami vaganti in una superiore estensione di terre al pa-

scolo proporzionale, per cui co' piedi distruggono le erbe, le quali in ambiti ristretti servire potrebbero all' alimento di maggior bestiame, e questo ridotto indomito; deficenza d' industria e di commercio ne' luoghi murati, costituzioni deboli ed infermicce per vizio d' aria, e per conseguenza da per tutto spopolazione e langore, mentre di frequente si ravvisano reliquie di molti cementi, che danno prove d' essere stati luoghi abitati, e ciò tanto più viene provato dell' antiche alle presenti popolazioni.

16 Non è qui mio l'impegno di disertar lungamente per rintracciare le cause tutte che danno origine a quei pregi che si rimarcano nelle Provincie superiori, nè l'altra de' mali che affliggono le Provincie inferiori. Per soddisfare all' assunto propostomi, bastimi di fare osservare, che nelle prime o non vi è servitù di pascolo, o al minimo ristretta: e nelle seconde è quasi in ogni Comune, e in ogni terra d' ogni Comune radicata e diffusa; e mi è sufficiente di ripetere che le servitù di pascolo direttamente si oppongano alla facoltà di coltivare. E solo mi fa mestieri di prevenire un objezzione, che dai sostenitori della servitù de' pascoli si affaccia contro quelli che ne invocano l' abolizione. Questa objezzione è desunta dallo stato di squallore in cui si osserva il così detto Agro Romano, in cui non esistono servitù. Dalla quale circostanza traggono essi argomento per dedurne non essere dunque il diritto de' pascoli comuni la causa dell' abbandono d' ogni coltura. Quei però che tengono per la libertà credono di diluire quest' objetto, replicando non sostenersi da loro, che la servitù di cui si tratta sia l' unica cagione della negletta agricoltura, ma bensì una delle principali e più forti. Dopo di che pretendono di dimostrare, che quanto all' Agro Romano, la cagione dello stato infelice in cui si trova, tutta rifondere si debba nella vastità de' possessi, e nell' esser questi latifondi in conseguenza posseduti da ricchi ed opulenti padroni, ai quali non interessa il ricavare quel più di frutto di cui sono capaci le terre, ma sono contenti di ritrarre quel che si può colla minor briga ed incomodo, e conchiudono, che mal si argomenta da quelli che dicono la servitù di pascolo non è la causa dell' abbandono delle terre nell'Agro Romano, dunque non

è nelle altre Provincie, ma più logicamente discorrerebbero dicendo, che come più possono essere le ragioni che producono un' effetto medesimo, così il difetto dell' agricoltura nell'Agro Romano riconosce un principio diverso da quello che si esperimenta nelle Provincie, essendo diverse le condizioni e le circostanze dell' uno dalle altre.

17 Nelle memorie da me raccolte sulle campagne romane, e sulle leggi dell'annona al cap. XX della III parte dell' opera mi studiai di accennare le ragioni alle quali pare che debba riferirsi l'abbandono in esse dell'agricoltura; esposi essere anche io persuaso, che la vastità de' latifondi nuoccia alla buona coltivazione, ricordando il precetto del maestro delle rusticane faccende nelle Georgiche *laudato ingentia rura, exiguum colito*; ed osservando con Plinio, che *latifundia perdidere Italiam, immo et provincias*; e però in fine del volume volli dare il prospetto di tutta l'estensione dell'Agro romano, osservando come essendo composto di rubbia 111106, 1. 1, non era diviso, che in 177 proprietarj; 143 de' quali secolari e 64 ecclesiastici, che gli ecclesiastici godevano rubbia 41906, e 69199 li laici. Mi studiai inoltre di far conoscere, che un comprensorio di terra sì vasto non era esercitato che da 143 industrianti di agricoltura, così detti mercanti di campagna, alcuni de' quali non contenti di ritenere in affitto tre, o quattro tenute, ne conducevano fino a 11 e 15 per cadauno, siccome verificavasi di Canori conduttore di 15 tenute componenti R. 6664, e dei fratelli Giorgi conduttori di 11 tenute per l'estensione di R. 6181. eppure di recente si è col fatto veduto mediante l'incominciata operazione dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Guerrieri mentre era commendatore de' beni dell'Archiospedale di S. Spirito, e perfezionata dall' attuale Monsignor Dandini commendatore, che la tenuta di Castel di Guido e che per lo passato locavasi ad un solo fittuario si è divisa in tre agricoltori, ed il luogo pio ha quasi raddoppiato la rendita.

ARTIC. V.

Provvidenze prese dal Governo Pontificio dal 1802. in poi sopra le servitù del pascolo.

18 La servitù di pascolo hanno in ogni tempo dato soggetto di questioni agli officj del ministero Pontificio. Siccome è bene da immaginarsi i possidenti delle terre che ne andavano affette hanno fatto ogni sforzo per liberarsene, e i possessori del diritto negozianti di bestiami per sostenerlo, i quali hanno sempre tenuto la speculazione di farsi aggregare alla cittadinanza, ove si gode del pascolo per condurre nel territorio gli animali per non pagare fida o pagarne una tenuissima, e così diminuire il godimento alli cittadini che abitano; ma la lotta è tratto tratto terminata in favore de' possidenti terrieri. Molti e molti esempj addurre si potrebbono di tenimenti svincolati dal gius di pascere col mezzo di parziali rescritti. Io non farò enumerazione di quelli che fino dall' anno 1747 sgravarono dalle servitù tanti terreni dell' Agro Cornetano; trascurerò gli altri che successivamente liberarono vaste estensioni di terra nel territorio di Civitavecchia, non parlerò di quelli che in progresso resero libere molte e molte altre possidenze de' Cornetani, non del Chirografo sovrano emanato nel 1792 per sciogliere dal vincolo del pascipascolo la tenuta di Montebello confermata a favore del Co. Lavaggi nel 1815, perchè da esse apparisce la decisa volontà del Sovrano di progredire nell'operazione dello svincolo della servitù del pascolo; non delle altre concessioni che ebbero luogo avanti l'epoca del 1802, da ognuna delle quali si scorge essere stato il Governo in ogni tempo persuaso, che le servitù diametralmente si opponevano alla buona coltivazione delle campagne, giacchè l'oggetto opposto di promuovere il risorgimento dell'agricoltura, trovasi allegato a giustificazione dell'atto. Io darò principio all' estesa narrativa de'fatti da quell' epoca appunto del 1802. sia perchè emanarono da questo stesso S. Consesso alcune risoluzioni, sia perchè fu appunto a quell' epoca che pensò il Governo all'emanazione di una

legge generale, che liberasse le terre tutte dal vincolo del comun pascipascolo.

19 L' entità dell' oggetto tenne ben guardinghi i rispettabili Componenti il sacro Consesso a non procedere senza lungo e dettagliato esame. Prevedevasi, che in una pendenza che di sua natura involveva opposti interessi, non sarebbero mancate opposizioni ed ostacoli, si reputò quindi necessario di persuadere prima e convincere con pubblici scritti quei che tenuta avessero opinione contraria alla soppressione delle servitù. Fu però incaricato Monsig. Vergani Segretario allora di questa insigne adunanza di stendere e pubblicare un voto sopra le servitù di pascolo. Il diligente e bene intenzionato Prelato soddisfece onorevolmente all'impegno e con molto studio. L'esame di questo scritto ebbe luogo nella sessione *del Gennajo* 1802, e tanta persuasiva ritrovarono in quella i Veneratissimi Padri, che tutti in un parere stesso convennero, e l'abolizione delle servitù fu *definitivamente decisa*.

20 Parzialmente frattanto s'incaricò il Duca di Ceri Baldassarre Odescalchi a stendere e presentare un progetto di legge, la quale esattamente corrispondesse alle intenzioni del S. Consesso che nei lumi e nel di lui zelo confidava. Soddisfece il dotto e zelante Eccellentissimo soggetto all'incarico, e il suo lavoro fu letto e dibattuto nella successiva sessione *del* 25 *del mese* stesso di Gennajo.

21 La legge proposta dal Sig. Duca di Ceri porta la generale abolizione delle servitù di pascolo in tutta l' estenzione dello Stato Pontificio coll'obbligo de'compensi da darsi agli antichi possessori del dritto in somma annua, equivalente a quella che i possessori suddetti erano soliti di ricavare dal dirit o stesso, di cui in forza della legge avrebbero fatto perdita. E siccome l'oggetto animativo della legge in quel tempo era specialmente diretto al risorgimento dell' agricoltura, perciò in detta legge di abolizione si appose la clausula risolutiva, che se i proprietarj de' fondi liberati li avessero lasciati incolti per lo spazio di due anni, i terreni liberati ritornassero all'antica servitù de'pascoli. Con questa correspettiva condizione si ebbe in vista di prevenire quel mo-

nopolio, che in elusione della legge sarebbesi potuto fare, cioè di restringere e chiudere le possidenze, impedendo l' ingresso agli altrui bestiami non pel fine di metterea coltura la terra, ma piuttosto per trarre maggior profitto dalle erbe, mediante vendita a saggio di rigore.

22 Nella Congregazione economica pertanto del 25 *gennajo 1802* questo progetto di legge fu esaminato, discusso ed ammesso univocamente, e si decise di umiliarlo a Sua Santità per la sovrana sanzione, fatte prima in alcuni articoli poche riforme che non ne urtavano l'essenza, ma inducevano piuttosto modalità nell' esecuzione, come è facile di riscontrare a margine della legge medesima

23 Divulgatasi intanto la notizia, che dal Governo pensavesi di proposito all' abolizione della servitù di pascolo, e sparso rumore della prossima emanazione di una legge generale soppressiva delle medesime, i soli Cornetani per privato interesse vennero in scena, ed impiegarono ogni mezzo per impedirne la pubblicazione almeno a loro riguardo. E' d'avvertire, che la lentezza con cui allora procedevasi nel dare esecuzione alle prese risoluzioni, unita ai surriferiti ricorsi de' Cornetani, aveva fatto correre quasi quattro anni senza che la legge avesse pubblicità, fino a che nel 1806 allora che si tornò ad insistere efficacemente per l' ultimazione della pendenza, venne alla luce quella scrittura in favore de'Cornetani.

24 Quanto d' ingegno, quanto di erudizione, quanto di eloquenza può impiegarsi in uno scritto, tutto si pose in opera in quello de'Cornetani. Convien credere, che non si adunasse la Congregazione Economica per l'esame di questo scritto, ma si passasse in giro parzialmente ai singoli membri, giacchè nei registri non vi apparisce atto di convocamento per questo. E come che in affari, dalla cui decisione dipendono le grandi conseguenze, ha sempre luogo l'esitanza e l' incertezza dell' esito, così avvenne, che sebbene ciascuno de' componenti fosse fermo nella persuasiva della necessità di abolire le servitù de'pascoli, nulladimeno si opinasse di sospendere l'emanazione di quella legge generale, per cui non mancava che la sovrana sanzione e si prendesse il partito di commettere alla stessa Congregazione Economica di procedere alla grand' opera dell' abolizione della servitù col mezzo di parziali re-

scritti dietro le respettive domande de' proprietarj, al quale effetto un gran registro fu aperto nella Segreteria della stessa S. Congregazione, con istruzione di attenersi nelli termini delle concessioni alle massime contenute nella legge proposta dal Duca di Ceri, e colle di sopra accennate modificazioni approvate dal S. Consesso.

25 In questi termini di fatto leggesi conceduta al Sig. Card. Vescovo di Montefiascone la liberazione dalla servitù del pascolo per 200 e più rubbia di terreno spettanti alla Mensa Vescovile, ed altra simile in simili termini scorgesi ottenuta dal Sig. Canonico Jemina similmente di Corneto per un terreno appartenente alla sua canonicale prebenda.

26 Questi dati di fatto serviranno a convincere, che il S. Consesso malgrado la scrittura de' Cornetani non recedè dalla massima favorevole alla liberazione delle terre adottata allora, che si abbracciò il proggetto di legge del Duca di Ceri.

27 Nè deve recar meraviglia, se due sole concessioni, e non più si trovano registrate, giacchè in quell'epoca qualche interna perturbazione nel Governo, e la nuova minacciata, indi eseguita occupazione militare degli Stati Pontificj indusse da prima languore, indi effettiva sospensione nei pubblici affari. Non è però di lieve momento il rimarco, che i due unici rescritti caddero appunto su i terreni di quel territorio Cornetano, per il quale erasi consumata la penna de' dotti giureconsulti.

28 Durante i cinque e più anni dell' occupazione francese quel governo in tante brighe immerso, e di così alto momento, non venne ad atto veruno induttivo di liberazioni di terreni dal diritto di pascolo, ma è bene osservabile avere sempre sostenuto le fatte concessioni, escludendo i pretesi diritti popolari, colla produzione de' quali tentavasi dalle Comunità di rivendicare il perduto dominio su i terreni emancipati. Da tal fatto sembra che quel Governo non solo non aderisse alla conservazione della servitù de' pascoli nei terreni, ma inclinasse in vece alla opposta sentenza.

29 Ripristinato il Governo Pontificio, e precisamente all' epoca del 1815 due concessioni della stessa natura trovansi accordate dalla Congregazione del Buon Governo, la prima in favore del Signor Marchese Androsilla per la tenuta di *Sette vene*, e l'altra in favore del Sig. Camillo Mariani per la tenuta di *Val-*

le scura, ambedue facenti parte del territorio di Nepi

Queste concessioni furono prece dute da due voti del Fiscale della detta Congregazione del Buon Governo già avvocato Camosci . E' bene interessante lo scorrere quei due scritti , perchè con molta forza di ragioni, di erudizione e dottrina vien comprovata la pubblica utilità , che emerge da un atto il quale rimuove il massimo de' vincoli , da cui trovasi inceppata l'agricoltura.

30 I termini ne' quali ebbero luogo le concessioni surriferite non furono dissimili da quelli adottati dalla Congregazione Economica. Nella prima difatto leggesi l' obbligo di porre a coltura i terreni liberati , e di compensare la Comunità a stima de' periti del valore della cosa perduta, e nella seconda un eguale obbligo s'incontra di compensi in favore della Comunità, unita alla facoltà di ritenere i terreni liberati almeno ad uso di prati artificiali; giacchè anche questa specie di coltivazione era ammessa nella legge.

31 Tale è la serie degli atti governativi interceduti dal 1802 in poi relativamente al grande oggetto della liberazione della servitù de' pascoli, da ognun de'quali può desumersi, che tutti i Magistrati Pontificj in tutti i tempi opinarono per la necessità di redimere da ogni vincolo li terreni affetti a servitù, e che ridussero ad atto questo deciso sentimento dell'animo loro per quanto gli sforzi de' contraditori, lo permettevano ed in quel modo che nella loro sapienza reputarono più proprio ad ottenere l' intento senza dar di fronte e combattere violentemente le contrarie opposizioni.

ART. VI.

Effetti prodotti da alcune parziali liberazioni.

32 Lunga cosa sarebbe e tediosa forse per i veneratissimi Padri il tracciar qui un quadro in dettaglio degli effetti prodotti da ogni parziale concessione nella soggetta materia , ond' è che sarà migliore espediente di limitarsi a quelli soltanto che ebbero luogo per i terreni del territorio Cornetano , del quale i fautori del sistema di servitù si sono sempre valuti per sostenere, che il diritto di pascolo non solo non è nocivo, ma sotto diversi rapporti vantaggioso alli particolari ed al pubblico.

33 Li fogli di memoria corredati di Sommario, che il degnissimo Monsignor Falzacappa spezialmente su di ciò interpellato, ha presentato all' Emo Sig. Cardinal Segretario di Stato, spargono su di ciò molta luce. Io mi farò un dovere di esporre quanto raccogliesi de' medesimi.

34 Vanta Corneto rub. 14 m. di territorio. All' epoca dell'anno 1769 non vi si contavano che 2269 teste, secondo la statistica formata dal Buon Governo Nel 1775. cominciò dai Sommi Pontefici ad accordare parziali liberazioni di terreno dalla servitù, e la popolazione tratto tratto s' accrebbe. Di fatto nella nuova statistica formata nel 1801 il numero dell'anime si trovò aumentato fino a 3314, o sia crebbe di 1045 che è quanto dire di *un terzo di più*. Se una nuova statistica si compilasse al dì di oggi, questo dato di popolazione si troverebbe ulteriormente accresciuto a fronte delle trascorse vicende che impoverirono d'uomini le campagne.

35 Ed insieme colla popolazione scorgesi accresciuta del pari l' agricoltura. Lo spoglio delle assegne raccolte dal Tribunale dell' annona bene istruiscono, che dal 1747 al 1771 le semente a grano dell'agro Cornetano non superavano un anno per l' altro le R. 2074. Fatto lo spoglio di altri 25 anni successivi alle liberazioni, si trova essere stata l'annua sementa in R. 2397 *e in conseguenza aumentata di annue rubbie 323.* Nè l' aumento dell' agricoltura si è limitato alla sola sementa de' cereali, poichè si è veduto aumentare la coltura delle terre vestendole di utili piantagioni di alberi fruttiferi fino alla cospicua estensione di R. 200. 1 staja 8, la quale corrisponde ad un quinto circa delle terre sottratte dalla servitù del pascolo. E laddove prima delle liberazioni accordate ai particolari non esistevano nel territorio Cornetano che quattro, o sei case rurali, al presente sono aumentate a trenta le fabbriche, la maggior parte delle quali costrutte nei terreni liberati dalla servitù dal pascolo, oltre li casali esistenti nelle vigne.

36 E ciò che più sembra da rimarcarsi si è che dopo le liberazioni dalle servitù, la pastorizia ha guadagnato, e non ha punto perduto. Parlando del bestiame vaccino ognuno può persuadersi, che quand' anche fossero diminuiti i tronchi, non possono essere diminuiti i capi, perchè in proporzione del dilatamento e progresso della coltivazione bisogna che

siano mantenuti ed accresciuti li bovi senza dei quali non si può rompere e lavorare la terra.

37 Ciò è ben naturale, ed ognuno facilmente se ne convince; ma quello che può sorprendere si è che nell' Agro Cornetano dacchè incominciarono le liberazioni de' terreni, e si aumentò l' agricoltura, crebbe ancora il bestiame lanuto, o sia il pecorino. In fatti all'epoca del 1775 si contavano in Corneto sole 13 massarie di pecore colle rispettive razze di cavalli, presentemente se ne trovano fino a 28 colle rispettive lor razze di cavalli.

38 Nè tali esposti vantaggi pare che ad altro attribuire si possano fuori che al salutare partito preso dal governo di liberare dalle servitù una parte de' terreni che vi andavano soggetti, il qual partito migliorando la condizione degli agricoltori, ha somministrato loro il mezzo di dedicarsi anche all' industria de' bestiami. Ed in vero da quale altra causa derivarli? Corneto non conosce altra industria fuori che l' agricoltura e la pastorizia. Sono incognite a quella popolazione le manifatture e il commercio. La pesca medesima, cui gli fa invito il mare sul quale giace, è affatto dalla medesima trascurata. Che più, fino gl' attrezzi necessari al servigio di quelle industrie che esercita, vale a dire la pastorizia ed agricoltura è costretta di mercanteggiarli fuori del proprio territorio. Se pertanto ogni straordinario effetto riconosce una causa non ordinaria, sarà conseguente il conchiudere, che l' accresciuta pastorizia, l' accresciuta agricoltura, l' accresciuta popolazione e le costruzioni e fabbriche nuove dalla sola liberazione de' terreni derivarono, perchè questa sola è la causa straordinaria che abbia avuto luogo dall' epoca in cui questi beni ebbero il loro principio.

ART. VII.

Applicazione delle teorie degli scrittori alle circostanze dello Stato Pontificio.

39 All' articolo 1 si è fatta l' esposizione delle ragioni in favore e contro le servitù all'art. 2. si è veduto quali provincie sieno più gravate della servitù di pascolo. All'art. 3 che il Governo Pontificio, in ogni circostanza ha mostrato di essere in massima persuaso dell' utilità, che da simile abolizione derivata sarebbe all' agricoltura.

Ora che il Governo torna su tale interessante propo-

sito, sembra che importi il conoscere se le teorie e le ragioni, che persuadono generalmente per la soppressione dei diritti di pascolo siano applicabili alle circostanze dello Stato Pontificio. A conseguire il qual' intento gioverà analizzare tutte le objezioni che affacciar si potrebbono desunte appunto dalle nostre particolari circostanze.

40 Io non credo di fermarmi sulla più ovvia e comune, qual'è quella che fondasi sulla novità. Si è avuto luogo di sopra fare osservare, come il Governo Pontificio da molti anni indietro sia venuto nella massima di abolire la servitù di pascolo: si è dimostrato come abbia in più incontri portato la massima a parziale esecuzione, onde convien conchiudere, che qualunque determinazione prendesse al presente, anzi che tenersi per una novità, dovrebbe riconoscersi per una prosecuzione di atti coerenti sempre alle massime stabilite. Ma fuori ancora di tali riflessi, se la pubblica utilità richiedesse qualunque siasi atto governativo, non potrebbe supporsi, che il riguardo di non indurre una novità, che potesse aprir campo a questioni di pochi, che non vi trovassero il loro conto, dovesse di tanto imporre ai Magistrati di far tacere il loro zelo, privando lo Stato ed il pubblico di quel bene che può ritrarne.

41 Il secondo objetto consiste, che Roma e lo Stato Pontificio non mancano dei prodotti di terra sufficenti ai bisogni delle popolazioni, anzi avviene talora, e non di rado, che le derrate ristagnino ne' magazzeni degli agricoltori: a che dunque promuover tanto la coltivazione delle terre a carico dell' industria de' bestiami, la quale per altra parte è fonte di non lievi risorse non meno per l' estrazione de' capi viventi, che per quelle delle carni salate, e per il frutto de' latti, delle pelli fresche, e conce. Lo Stato Pontificio manca di braccia; bandita la legge dell' abolizione della servitù, il prezzo dell'erbe incarisce, l'industria de' bastimenti diminuisce e l' aumento dell' agricoltura, quand' anche fosse giovevole, non potrebbe al momento ottenersi per difetto dell'opere necessarie. Tali rilievi non sono senza risposta. Essi si aggirano nell' ipotesi, che l'agricoltura sia tutta ristretta alla seminazione e riproduzione de' grani, ma questa ipotesi non regge in tutte le parti. Convien dare all' industria campestre una maggior latitudine di

quella, che dar gli vorrebbero li fautori del diritto di pascolo. Le terre si riducono ad orti, vigne, pomarj, oliveti, si possono ridurre a coltura secondo le diverse terre, cieli, esposizioni, natura di suolo, rapporti territoriali e commerciali. La servitù di pascolo col costringere i proprietari a lasciare aperte le loro possidenze, non solo si oppone alla coltivazione de' cereali, ma ad ogni altra qualunque. Si oppone in terzo luogo la deficienza della popolazione, per la quale si pretende conchiudere che il bene dell'aumento dell' agricoltura non potrebbe ottenersi, e che altronde si esperimenterebbe il danno della diminuita pastorizia: a questo objetto si replica, che male a proposito si confonde la causa coll'effetto. E' tesi oramai risoluta, ed ammessa fra gli economisti, che per ottenere l'aumento della popolazione è di necessità di promuovere l'industria, e quella segnatamente campestre: sarebbe un sogno lo sperare, che la popolazione si accresca senza che la provvidenza governativa somministri all' incremento i mezzi opportuni, e si è veduto di sopra, che i mezzi che offre la postorizia sono in ragione la più meschina, e quelli che presenta l'agricoltura sono nella proporzione la più multiplice, utile, larga ed estesa. In fine, o l'agricoltura si accrescerà per le abolite servitù, e si conseguirà l'aumento dai vari prodotti, aumento di popolazione, conservazione de' bestiami per la coltura maggiore de'fondi, ricchezza pubblica, e privata, o non si otterrà, ed i campi che continueranno a produrre erba somministreranno il consueto pascolo alli bestiami, giacchè li possessori dei terreni sottratti dalla servitù de' pascoli non vorranno ritenere l'erbe invendute, nè mancare di farle pascere dal proprio bestiame per perdere rendite, e pagare li dazi; e per tal convincente raziocinio, quei che sostengano l'utilità della servitù di pascolo sostengono, che che non si verificherà giammai il caso della distruzione della pastorizia, e che però l'abolizione può migliorare la condizione dei coltivatori, e delle terre, ma giammai causare deteriorazione.

42 Altro objetto desumesi dal danno che si suppone, che le Comunità risentirebbero, per la cessazione delle servitù di pascere. Nello stato attuale, si dice l'affittanza che fanno le Comunità dell'erbe prodotte dai terreni, che vanno soggetti a quella ser-

vitù costituisce una delle principali rendite delle medesime. Abolite le servitù, e cessato questo mezzo di risorsa, le Comunità per supplire ai loro pesi si troveranno nell'angustia, se non nell' impossibilità di trovar modo di supplirvi, tanto più che diminuendo di necessità l'industria degl' animali, sarà anche per diminuire la tassa de' bestiami, sulla quale molto conta di presente la cassa municipale.

43 Questa objezione fu quella, che più che altre fu valutata nell'anno 1802, allora che come si è veduto di sopra all' art. 5 si agitò altra volta la discussione avanti questo stesso sagro Consesso, ma non fu sufficiente a distogliere i Padri dal loro proposito, e fu per questo appunto di provveder ai bisogni delle Comunità, che si prese il partito di obbligare tutti i proprietarj dei terreni, che sarebbono svincolati a corrispondere alla cassa municipale un compenso proporzionato alla perdita, che alla medesima avrebbe importato la cessata servitù. La ragione, che indusse allora a sormontare siffatta difficoltà si fu quella, che l'utilità pubblica e generale assorbiva questi parziali riflessi, tanto più che il piccolo incommodo, che da questa salutare operazione poteva risentirsi dalla comunità, non era affatto senza risorsa, anzi era pronto il mezzo della compensazione. Le ragioni che preponderarono allora, sussistono anche al presente, anzi una di più ora se ne aggiunge, quale è quella, già di sopra accennata, della retta formazione del censo, operazione difficile e scabrosa ad eseguirsi senza la riunione delle proprietà delle terre.

44 Non mi fermerò punto sull'altra objezione da taluno affacciata, la qual derivar si vorrebbe dall' altra circostanza parziale del nostro Stato. M' intendo di dire di quella per la quale si asserisce, che le servitù di pascolo non appartengono alle Comunità, ma debbano riguardarsi come una vera proprietà del popolo. Io lascio a parte tutto ciò che dir si potrebbe per provare, che il dritto de' pascoli si è sempre esercitato dalle magistrature comunali, e non dal popolo individualmente, farò solo riflettere, che si fà questione di nome allorchè voglia farsi distinzione fra popolo, e comunità. Difatto, che altra idea può somministrare il nome di comunità se non se quella della rappresentanza di tutto il popolo? Potrà farsi questione, se un dritto compe-

tente ad una società d'uomini riuniti in Comunità debba esercitarsi privativamente dalla magistratura che rappresenta il popolo, o dai singoli comunisti indipendentemente dalle magistrature, ma non potrà mai farsi soggetto di dubbio, se un capitale fruttifero sia proprietà del popolo piuttosto che della Comune, poichè converrebbe piantarsi in capo la falsa ed assurda idea, che l' interesse delle magistrature, che rappresentano la Comune fosse una cosa diversa ed opposta agl'interessi de' comunisti, che rappresentano il popolo?

45. Dall'esposte ragioni sorgono le prove, che le particolari circostanze dello Stato Pontificio non siano tali da imporre e da impedire l' abolizione delle servitù de' pascoli.

ART. VIII.

Se le servitù de' pascoli sieno o no d'impedimento alla regolare formazione del nuovo censimento.

46. La soluzione di questa questione pare che non esiga troppo lungo discorso, dopo ciò che ne ha detto nella sua memoria l' Eminentissimo Presidente del Censo. Dice egli che per avvicinarsi quanto è più possibile allo scopo, conviene di equilibrare gli estimi su i quali cade il riparto. Che per conseguir questo, è necessario che le singole partite siano depurate da tutte quelle servitù passive che ne diminuiscono il valore, intestando in rata proporzionale il comodo a quello che percepisse il prodotto attivo della servitù, dopo di che assicura, che date ai ministri le necessarie istruzioni per far divisione fra il proprietario del *jus serendi*, e l'altro del *jus pascendi*, si è trovata operazione di lunga briga, e quasi d'impossibile esecuzione. Laboriosa perchè decomporre l'estimo d' ogni appezzamento. Difficile perchè o si valuta il diritto del pascolo per ciò che porta attualmente il reddito, e non presenterà sempre il valore reale, perchè talora gli utenti del pascolo pagano un prezzo non corrispondente sempre al valore delle erbe; se poi si volesse stimare a rigore, emergerebbero talvolta estimi insopportabili al possessore del diritto di pascere.

47. Queste ragioni dal Porporato prodotte sono certamente di moltissimo peso; alle quali pur la seguente potrebbe aggiungersi, che quando anche queste difficoltà fossero superabili mediante laboriose difficili travaglj, pensando alla percezione fondiaria, egli è fuor d' ogni dubbio, che questo reddito principale dello Stato anderebbe a migliorare di molto ove le terre fossero liberate, perchè la maggior coltivazione che in esse anderebbe infallantemente ad introdursi, aumenterebbe fuor di misura il loro estimo censuario.

ART. IX.

ESAME

Del progetto di legge della chiara memoria di Baldassare Odescalchi Duca di Ceri.

48. Siccome si è di sopra veduto al §. 21 che il progetto del defonto Duca di Ceri portava 1.° l'abolizione generale di tutte le servitù sopra tutti i terreni sia che fossero di privato, sia che fossero di comune proprietà. 2.° Che stabiliva i compensi in ragione equivalente alle perdite. 3.° Che prescriveva l'obbligo al proprietario delle terre svincolate di metterle a qualche specie di coltura entro un determinato spazio di tempo. 4.° Disponeva il ritorno del vincolo, come penale a danno di quelli i quali avessero trascurato siffatta condizione, e dopo ristrette le terre avessero continuato a lasciarle abbandonate alla naturale produzione dell' erbe.

49. La generale abolizione di pascolo comprensiva ancora dei terreni appartenenti alle Comunità, può per un lato tenersi come provida e bene immaginata per la ragione, chè quanto più terreno si libera, tanto più è sperabile che si ponga a coltura; per l'altro lato può dirsi, che alle Comunità giovi sempre di ritenere a pascolo comune qualche porzione di terra, per le tante urgenze del pubblico, che altronde non si lede con ciò la giustizia, nulla si detrae all' altrui proprietà, poichè in tal caso è il pubblico, che così dispone di cosa di ragione propria.

Nel secondo articolo si stabilisce la compensazione a carico del proprietario del terreno liberato, ed in favore di quello che perde il diritto di pascere in proporzione equivalente alla somma che era accostumato di ritrarne. Questa disposizione si presenta ragionevole, sembrando esigere la giustizia, che colui che per una parte guadagna debba reintegrar per intero quello che in di lui grazia rimane in danno. Ma pure molte riflessioni par che cadano a proposito per far dubitare, se essendo

equo un compenso, sia poi giusto, che questo compenso eguali esattamente quel profitto che il possessore della servitù era solito di ritrarne. E primieramente per disposizione delle leggi statutarie quasi in tutte le Comuni è stabilito, che ogni proprietario di terra che voglia chiudere la sua possidenza per l'oggetto di metterla a coltura, possa farlo e redimerla dalla servitù. Questo diritto è pur qualche cosa, che dee valutarsi in diminuzione dell'azione competente al proprietario del pascolo perduto per domandarne un compenso. In secondo luogo, liberati che siano i terreni della servitù, il loro estimo cresce di conseguenza, e coll' estimo si aumenta il carico della dativa per il possessore del fondo, e cessa del tutto per l'antico fruente il pascipascolo. Questa circostanza di fatto non può trascurarsi in diminuzione del compenso. In fine se la legge disponesse, che chi perde il diritto di pascere sia interamente rinfrancato di ciò che era solito ritrarne questa legge, non recherebbe vantaggio alcuno al proprietario, poichè le sue ingiunzioni si ridurrebbero ad ordinare una vendita di diritto per una equivalenza di denaro, la qual specie di contratto potrebbe aver luogo fra i due compadroni, senza l' intervenienza della Sovrana Autorità.

Il terzo articolo della legge del duca di Ceri ingiunge l'obbligo ai proprietari dei terreni liberati di porli a coltura entro un determinato spazio di tempo, e precisa perfino i generi di coltivazione ammessi dalla legge. Questa ingiunzione sembra a prima vista utilissima e necessaria; ma a ben riflettervi sopra, potrebbero insorgere de' dubbj fondati in contrario. In tanti possessori de'terreni emancipati molti e molti si troveranno, ai quali mancano i mezzi di porre a coltura le terre nel tempo prefisso. La disposizione legislativa sarebbe nulla e mancante di effetto se non comminasse una penale contro i trasgressori. Ecco pertanto i proprietarj di terra i più miserabili (e sono quelli che esigono maggiori riguardi) ridotti al punto di risentire un danno da quella stessa legge immaginata a sollevarli. Altronde è oramai canone ricevuto, e dall'esperienza contestato, che nei negozi di commercio e d'industria tanto giova la libertà, quanto nuoce il vincolo e la coazione. Lo studio del governo non

pare che debba esser quello di promuovere direttamente e colla forza l' agricoltura, ma procurare invece co' mezzi indiretti, quali sono la remozione degl' ostacoli e l' elargizione de' favori, che l' interesse stesso de'proprietarj de'terreni entri garante dei progressi ed avanzamento dell'agricoltura.

Che se pare che la ragione persuada a toglier di mezzo qualunque coazione e qualunque penale, sembrerà certo tanto più male intesa quella contenuta nella legge del Duca di Ceri, la quale assoggetta al ritorno del vincolo delle antiche servitù tutte quelle terre che dopo la loro emancipazione non fossero state in tempo debito coltivate. Questa disposizione porta necessariamente la perpetuazione del vincolo, almeno in una parte di quei terreni che n' erano gravati, mentre lo scopo principale della legge si è di ottenerne la perpetua e generale eliminazione, e per il bene dell' agricoltura e per la retta ordinazione del censo. Che però quand' anche per dannata ipotesi si giudicasse opportuno di ammettere la coattiva di porre a coltura le terre svincolate, colla risolutiva di una penale, tutt'altra certamente potrebbe convenire al proposito, che quella consigliata dal Duca di Ceri, e contenuta nel suo progetto di legge.

ART. X.

Ragionamento e parere di Monsignor Falzacappa sull'abolizione delle servitù.

50. Il progetto è composto di sei articoli. Il 1. propone l'abolizione di tutte le servitù di pascolo, che si godono dalle Comunità dello Stato, su i terreni de'particolari tanto in nome proprio, che in nome di popolo e di università. Il 2. art. preserva la servitù su i terreni di proprietà comunitativa. L' art. 3. preserva e conferma tutte le liberazioni accordate fin qui a particolari con le proprie respettive condizioni. Il 4. stabilisce che le Comunità siano compensate del danno, mediante un annuo canone moderato. Nel 5. si dispone, che il limite di questo canone nelle Comunità, in cui sono seguite altre liberazioni, sia modellato su quelle. Nel 6., che per le Comunità ove non sia seguita precedente liberazione, si stai

bilisca equitativamente, avuto riguardo da un canto a quello che rendeva l'affitto del pascolo, e dall' altro al favore che esige il proprietario agricoltore. Finalmente nel 7. art. si propone che non si prescriva al possessore del terreno liberato alcun obbligo di coltivazione, ma il solo pagamento dell'intera dativa, ed altre tasse ripartite sulla possidenza.

51 Il 1. articolo che propone l'abolizione d'ogni servitù, pare che non somministri occasione a rilievo, dipendendo dalla massima che saranno per determinare sull'esposizioni di tanti raziocini esposti.

Il 2., che preserva e mantiene le servitù sopra i terreni di proprietà comunitativa merita qualche riflessione. Parlando della legge del Duca di Ceri in quella parte che proponeva la comprensione sotto la legge dei terreni ancora spettanti alle Comunità, si è cercato di toccare quelle ragioni che potrebbono affacciarsi contro la comprensione: in questo luogo cade in acconcio di trattenere i Veneratissimi Padri su quelle che affacciar si potrebbono sulla massima insinuata nei fogli di Monsignor Falzacappa, di escludere dalla legge le proprietà comunali in simil guisa esponendo imparzialmente ciò che può dirsi in favore e contro, io mi propongo di somministrare alla sapienza del S. Consesso il materiale a decidere. Il primo riflesso che si presenta è quello che manca l'oggetto di siffatta esenzione. Si reputerà forse da taluni necessaria per isfogo di quei proprietarj de' bestiami, i quali sono privati del pascolo nei terreni de'particolari, ma è da riflettere, che questa misura prudenziale non sarebbe efficace, poichè se gli armenti di un Comune consumavano gratuitamente e l'erbe de' particolari, e quelle della Comunità, il pascolo di queste ultime sole, ancorchè si preservi, non potrebbe esser mai sufficente. Altronde non sarà mai questione per i possessori di animali di deficienza di erbe, ma solo di pagamento di prezzo, giacchè posto anche che i proprietarj di terre restringano e chiudano le possidenze, non però tutte le convertiranno in colti da non lasciar pascoli ai bestiami. Succede a questo l'altro riflesso che tutto quel terreno che si lascia soggetto alla servitù, è tolto all'agricoltura: In terzo luogo è di grave peso la riflessione di molti, che se si lascia

la radice di una pianta riconosciuta nociva, non può impedirsi, che non ripulluli e si propaghi. In fine è da ponderare, che quand'anche la legge estenda la soppressione delle servitù su i terreni comunali, non ne discende di conseguenza, che la Comunità non possa per convenzione, e liberamente continuare a ritenere i suoi terreni ad uso di pascolo. Basta al legislatore di togliere la coattiva, la quale come tutti insegnano, e l'esperienza conferma, è sempre odiosa e pregiudicievole. In simil guisa ragionano quelli, i quali sono di parere, che l'abolizione delle servitù debba essere generale ed assoluta. Nel cap. 13, allorchè mi farò lecito di ragionare del metodo esecutivo della legge, quando sia per essere ammessa, avrò anche l'onore di esporre un mio pensiero in proposito, il quale se non sarà riconosciuto ammissibile, non sarà, come spero, ritrovato disprezzabile.

Nel 3. articolo si preservano e confermano tutte le antiche liberazioni con le loro respettive condizioni. Questo punto di questione ha altre volte occupato le cure del S. Consesso, ed ha meritato parziali rescritti di Sua Santità. Queste antiche liberazioni segnatamente nell'agro cornetano sono state altra volta attaccate di orrezione e surrezzione. Nella Congregazione del 22 Settembre 1806 si decise, che dovessero rivedersi. Successivamente con altro rescritto del 31 gennajo 1807 si prescrisse, che dovessero rimanere integre ed illese, e senza venire ad alcuna indagine sopra le medesime. Per ultimo con Rescritto Sovrano del 17 febbrajo del detto anno le anzidette liberazioni tornarono di nuovo soggette alla revisione, la quale non ebbe effetto per la sopravvenienza delle politiche circostanze.

52 Dopo l'esposizione de' fatti dipenderà dalla sapienza de'dottissimi Padri il decidere, se debba darsi luogo alla revisione, e se convenga alla buona fede del governo, ed alla maestà del Sovrano, di procedere prima alle concessioni, e poi dopo il lasso di lunghi anni tornare alla loro sindacazione, e ritirarle forse anche, siccome improvvide ed affette di vizj.

Nell'articolo 4., si propone di obbligare il possessore del fondo liberato a dare un compenso al pos-

sessore del diritto del pascolo. Questa disposizione non dà occasione a rilievo di sorta alcuna.

53 Danno però luogo ad osservazioni gli art. 5 e 6 nei quali s' insinua la norma per determinare le compensazioni.

54 Si progetta in que' due articoli, che nei luoghi ove in antico sono seguite compensazioni, si stia alle regole allora tenute, e per le Comuni ove queste liberazioni non ebbero luogo, si prendano norme differenti. Ma se nelle Comunità, dove sono seguite liberazioni, si dovesse tener dietro alle regole allora tenute, e formarne delle nuove per le altre Comuni, ove queste liberazioni non ebbero luogo, s' indurrebbe una difformità nella legge, e se gli toglierebbe il principale suo pregio.

55 L'art. 7 finalmente esclude ogni prescrizione al proprietario delle terre di mettere a coltura i terreni. Questa misura agli occhi di chi si contenta di vedere le cose nella loro superficie, sembrerà poco provvida, ragionando, che se uno dei principali oggetti della soppressione della servitù si è quella di procurare l'aumento della coltivazione delle terre, ben si conviene ai proprietarj delle medesime l'obbligazione di corrispondere allo scopo che si è proposto il Governo; ma ben diverso è il discorso che potrà farsi da loro, che profondamente meditino sul proposito. Già di sopra parlando all'art. 9 della legge del Signor Duca di Ceri si è fatto osservare che le leggi coattive mal si convengono, ove si tratti di commercio e d' industria, e si è rilevato, che non leggi dirette, ma le indirette possono far conseguire l' intento, conducendo le cose per modo, che l' interesse medesimo de' proprietarj guidi le loro operazioni a quel fine, al quale tendono le vedute amministrative.

ART. XI.

Sul progetto di legge contenuto ne' fogli dell'Emo Presidente del Censo.

56 Il progetto di legge proposto dall' Emo Presidente è composto di 5 Art. Il primo ragiona sull' abolizione delle servitù di pascolo di qualunque natura esse siano, e a qualunque possessore appar-

tengano. *Il secondo* dispone un annua indennizzazione pecuniaria in favore del possessore del diritto perduto, che costituisca un canone da fissarsi da due periti agrimensori di consenso d' ambe le parti, e in caso di discrepanza da un perizione da eleggersi dalla Congregazione del Censo. Il *terzo* articolo dispone, che il fondo rimanga sempre ipotecato per la sicurezza del pagamento del canone surriferito. Il *quarto* articolo autorizza il possessore del terreno liberato dalla servitù a potersi emancipare dall' obbligo del pagamento del canone, sborsando una somma equivalente a venti volte del canone stesso, qualora però il possessore del pascolo non sia un Comune. E' l'art. *quinto* che permette, che l' anzidetta redenzione in luogo di farsi mediante uno sborso in contanti possa aver luogo col mezzo di cessione di un pezzo di terreno con divisione da farsi per opera di due periti, e in caso di disparere per mezzo del perizione da destinarsi dalla Congregazione del Censo, alli quali articoli di legge due avvertenze si trovano aggiunte, la prima che coll' abolizione delle servitù di pascolo non s' intende abolito il pascolo transitorio conosciuto sotto il nome di *dogana della fida*, e che viene effettuato dalle greggi, che dalla montagna passano a maremma; essendo questo di assoluta necessità. La seconda, che qualora convenisse di lasciare in qualche territorio una porzione di pascolo comunale pel bestiame della classe povera, si possa allora far uso della divisione dei terreni.

57 Ragionando sul primo articolo potrebbe offendere taluno la disposizione di comprendere nell' abolizione la comunanza ancora de' pascoli nei terreni spettanti alla Comunità. Allora, che poco sopra si è preso ad esame il progetto di legge del Duca di Ceri, si fece qualche questione sulla convenienza di questa misura, e si osservò esservi delle ragioni e in favore, e contro della medesima. Tenendo proposito dell'altro proggetto di Monsignor Falzacappa, si sono prodotte tutte le ragioni che sembrano di molta importanza a persuadere, che l'abolizione debba essere generale, e senza limitazione o riserva.

Il Porporato Autore del proggetto, in fine del suo scritto sembra di dubitare che una dispositiva

di legge, che comprenda tanto i terreni particolari, quanto i terreni comunitativi, possa meritare qualche modificazione. Esso si propone il caso, che in qualche Comune richieda la necessità di supplire al bisogno di qualche povero pastore, e suggerisce che si provveda col mezzo della divisione de' terreni, indicata all'art. 5 del suo proggetto.

Il suddetto articolo 5 parla del caso, che il possessore del terreno voglia redimersi dal pagamento della risposta, e dispone che possa farsi, cedendo al possessore del diritto sulla risposta una porzione di terra equivalente in istima a venti volte la risposta medesima. Nel caso ora contemplato sarebbe da provvedere al bisogno del pastore colla cessione di una sufficiente quantità d' erbe. Qual metodo dovrebbe tenersi? Lasciare all'arbitrio delle respettive magistrature l' esecuzione dell'assegna e riparto dell'erbe, saria troppo pericoloso, essendo i rappresentanti comunitativi legati in tante parentele e rapporti, potrebbe temersi, che non si ponesse in opera senza macchia di favore, o di rivalità. In terzo luogo come calcolare i gradi del bisogno, che facciano diritto alla provvidenza? In quarto luogo con questo partito non si lascerebbe sempre il seme di un disordine che si vorrebbe tolto dalla radice? Ma dunque si dirà da taluno la legge abolitiva delle servitù di pascolo segnerà la rovina di tante famiglie, le quali vivendo ora meschinamente coll' industria de' bestiami mediante l'uso di un pascolo gratuito, non hanno mezzi per procurarsi il nutrimento per quelli a prezzo d'affitto? Tanto è lungi che questa idea abbia luogo nei miei proggetti, che anzi allorquando nel susseguente capitolo mi farò a ragionare sul metodo esecutivo della legge (quando piaccia al sagro Consesso di ordinarla) ardirò proporre un temperamento, il quale più che invilire, sarà capace di migliorare la condizione degli attuali possessori de' bestiami.

58 Stabilisce il secondo art. un' annua indennizzazione pecuniaria da fissarsi da due periti agrarj, e in caso di discrepanza del periziore. Si è già di sopra accennato, esser giusto e ragionevole l'accordare un compenso, ma questa indennizzazione dovrà, o no essere perfettamente corrispondente al prezzo della cosa perduta? E' pur questo un punto di questione a risolvere. Quando di sopra si è passato in rivi-

sta il proggetto di monsignor Falzacappa, si sono ivi rimarcate le ragioni, per le quali porta esso opinione, che questo compenso non debba essere a rigore di prezzo. Esso ha preteso di dimostrare che ciò eseguendosi, la legge abolitiva delle servitù non avrebbe alcuna marca graziosa per parte del Governo, tutto riducendosi ad un' ordinanza agli uni di vendere, e agli altri di comprare per contante il diritto di pascolo; contratto che pur far si potrebbe senza intervento della sovrana autorità.

A questa osservazione non dispregevole l' altra ancora può aggiungersi, che rimontando alle origini dei titoli di questi diritti, non sono in tutti i casi abbastanza chiari ed inconcussi, ond' è che dovendosi procedere all'emanazione di una legge generale, fa d' uopo tenersi ad una media ed equitativa misura. Potrebbe pure dar luogo a qualche riflessione il temperamento di commettere ai periti la fissazione della somma compensativa all' aggiunta del periziore in caso di discordia. Questo temperamento fu proposto avanti il sagro Consesso anche allora che fu questione di eseguire la legge tracciata dal Duca di Ceri, ma si riconobbe, che troppo pericoloso sarebbe stato l' abbandonarsi in cosa così delicata al giudizio di un ceto d' uomini, che sebbene abbino generalmente la pubblica fede, pure nella particolarità de' casi, e segnatamente allora che trattasi di favorire la causa, o dar contro agl' interessi di ricchi e potenti possessori, non è così fuor di proposito che vada soggetto a prevaricazione e subornamento. E fu perciò, che adottossi piuttosto il partito di escludere il giudizio de' periti, e tenersi al calcolo di quello, che il diritto soppresso aveva in addietro importato di attività e passività respettiva.

59 Niente di più giusto di quanto si trova nell' art. 3 vale a dire, che il fondo resti specialmente ipotecato pel pagamento dell'annua indennizazione, e per togliere ogni questione in luogo della parola canone, sembra più adattata quella di annua risposta. Il canone generalmente presenta l' idea della proprietà del fondo presso quello che n'è creditore: tanto ciò è vero, che la mancanza de' pagamenti nel-

le convenute scadenze dà luogo alla reversione del fondo. Nel caso nostro del debito derivante dalla soppressione del diritto di pascolo non è vera la prima circostanza, cioè a dire, che la proprietà del terreno sia del creditore del diritto abolito, non è vera la seconda che si faccia luogo al ritorno del fondo in caso d' ineseguito pagamento.

Quindi avendo i due pesi una natura del tutto diversa, par che convenir non possa loro un'eguale denominazione. Questa osservazione, che par leggerissima raggirandosi sull'identità o varietà di una denominazione, a ben riflettere è di grave momento, perchè è diretta a dirimere infinite liti e questioni, che per cagione di un nome potrebbero insorgere in appresso.

60 Avvedutissima poi, e ben'intesa e la misura contenuta nell' *art. 5.* la quale accorda, che la redenzione del compenso stabilito per il perduto diritto di pascolo possa farsi non solo collo sborso del contante in somma equivalente a venti volte la rata annuale, ma ben anche colla cessione di una porzione del terreno liberato. Se non che nel seguente Capitolo parlando di questo, mi farò lecito di dimostrare la necessità di aggiungervi qualche dichiarazione.

ART. XII.

Riepilogo delle ragioni per abolire o conservare le servitù de' pascoli.

I.
Se le servitù de' pascoli debbano conservarsi, o abolirsi.

61 Dalle cose sopra esaminate e discusse risulta, che le servitù di pascolo siano uno dei più forti impedimenti al ben' essere dell' agricoltura: risulta, che la pastorizia non viene distrutta per l' abolizione delle servitù, come quella, che dalla favorita, ed aumentata agricoltura riceve anzi appoggio e sostegno. Risulta, che gl'interessi di quelli i quali perdono il diritto di pascolo può di leggeri esser messo in salvo con adattate provvidenze: risulta che le più colte nazioni abbiano preso da lungo tempo il partito di render libero, e disciolto da simile inceppamento il genio e l'industria campestre: risulta, che gli effetti prodotti dalle parziali concedute liberazioni dello Stato Pontificio siano riusciti li più vantaggiosi e favore-

voli. Dalla memoria poi presentata dall'Eminentissimo Prefetto del Censo è dimostrato, che senza questa indispensabile provvidenza sarebbe impossibile di ottenere una buona e regolare ordinazione del Censo. Tutto pare, che persuada della necessità di emanare una legge che porti la remozione di tanti ostacoli.

Num. 2. *Se l'abolizione debba essere generale, ovvero convenga di fare eccezione per qualche Provincia, o per qualche Comune: Come pure se i terreni di proprietà comunale debbano andarvi soggetti come quelli dei particolari.*

Partendo dunque dalla supposizione, che il voto del S. Consesso convenga nella massima, che le servitù del pascolo siano d'abolirsi, sarà conveniente il trattenersi su i modi della sua esecuzione.

Il maggior numero di coloro che tengono per la libertà delle terre è di parere, che l'abolizione delle servitù, allora che abbia ad aver luogo, debba esser generale ed estensiva ad ogni Provincia, o ad ogni Comune di ciascheduna Provincia.

Mal si conviene, essi dicono, all'uniformità amministrativa, cardine principale della giustizia de' governi, che una Provincia venga retta con metodi, e leggi diverse dall'altra, e più ancora disconviene la difformità frà Comune, e Comune d'una stessa Provincia. Egli è vero soggiungono, che non vi è legge, la qual non ammetta qualche eccezione: per cui trito è il proverbio, che l'eccezione conferma la legge, non la distrugge; ma nella materia di cui si tratta pretendono non esser luogo ad eccezzioni. L'eccezzione di fatto essi dicono non potrebbe farsi, che per favorire il ceto dei possidenti de' bestiami, ma ogni ragione persuade, che la libertà delle terre non distrugge, nè nuoce alla pastorizia, anzi debitamente la favorisce. E qui passando dalle ragioni agli esempj, e trascurandone ogni altro, si valgono di quello del Territorio Cornetano. Il solo Corneto, proseguono a dire, suscitò i suoi clamori contro le liberazioni delle servitù, allorchè altra volta se ne fece proposizione avanti questo stesso S. Consesso. Declamava quella popolazione dicendo, che se la libertà delle terre era conveniente ad ogni territorio dello Stato Pontificio, dessa non era applicabile a quello di Corneto, con ogni artifizio studiandosi di provare, come essa fondata sulla pastorizia si sarebbe distrutta senza la comunanza de'pascoli. Il S. Consesso, trovando prudente di tener bassi i loro clamori, non pensò già di recedere dall' adottato proposito di abolire le servitù, ma giudicò di venirne a capo

per via di parziali rescritti senza la pompa di una legge formale. Ma se fosse allora disceso a quel minuto esame del quale di presente si occupa, se dai calcoli assunti avesse rilevato, che quell'epoca che diede principio alla liberazione delle servitù in Corneto, non solo favorì l'agricoltura, ma segnò quella dell'aumento della pastorizia e dell'aumento della popolazione, avrebbe potuto prima disingannare e toglier d'errore li difensori della servitù nel territorio Cornetano, e quando in ciò non fosse riuscito, avrebbe senza riguardo emanata la provvida legge generale, nulla più curando le contrarie rimostranze, siccome il buon padre di famiglia, esauriti prima tutti i mezzi della persuasiva, ordina e dispone mal grado ogni apposta risultanza, ciò che nella maturità de'suoi consigli reputa meglio convenire al bene reale degl'individui alla propria tutela affidati.

62 Tale è il discorso, che sul proposito ascoltasi nella bocca di quelli che tengono per la libertà delle terre, della di cui ragionevolezza i Veneratissimi Padri pronunceranno sentenza.

63 L'altro punto di dubbio collegato con i superiori si è quello, se anche i terreni spettanti alle Comunità debbano essere compresi nella legge abolitiva delle servitù.

Riepilogando le cose dette nel Capitolo superiore si è veduto, che la chiara memoria del Duca Ceri nel suo proggetto di legge, e l'Eminentissimo Guerrieri nella sua memoria, ne propongono la comprensione: che Monsignor Falzacappa all'opposto opina per l'esclusione, e nei propri luoghi distintamente si trovano esposte le ragioni e in favore e contro questi opposti pareri. Concretando ora la materia dalle fatte disquisizioni, pare di poter conchiudere, che dibattuta teoricamente e per massima la questione risulti, che i terreni delle Comunità debbano essere nella legge generale compresi, ma che portando la teoria alla pratica, sia per il momento temibile qualche inconveniente. Supponendo di fatto che in qualche Comune tutti i particolari ristringano nel primo anno i loro terreni affetti alla servitù, e che segua lo stesso dei terreni Comunali, ne viene in conseguenza, che nel momento cessi ai possessori de'bestiami il mezzo di nutrire li proprj armenti. Il partito proposto dall'Eminentissimo Guerrieri di provvedere all'opportunità colla divisione

di una parte delle terre liberate, se non sembrerà misura soddisfacente, potrebbe esaminarsi l'altro temperamento che qui appresso si espone.

64 Si è veduto che lo scopo della provvidenza sia quello di accorrere ai bisogni degli attuali esercenti la pastorizia, i quali in buona fede delle radicate consuetudini hanno fatto, e fanno industria de'bestiami sulla certezza del godimento di un pascolo di erbe gratuito. Dopo l'emanazione della legge niun riguardo competer potrebbe a coloro, che ad onta della cessata comunanza de'pascoli industriar si volessero nella Pastorizia. Nè a tutti gli attuali possessori questi riguardi si converrebbono, ma solo a quei pochi che non godono alcuna proprietà di terreni, giacchè quei che sono insieme possessori di terra, hanno mezzo di nutrire colle proprie erbe i propri animali, e quelli segnatamente, che profittando della legge avessero ristretto le possidenze una volta soggette al comun pascolo. Alla classe pertanto di questi pochi che non possiedono terre restringendo le cure, par che l'equità, il pubblico e privato interesse consigli a fare un riparto a loro beneficio dei terreni comunitativi già soggetti al pascolo in una proporzione corrispondente al numero delle greggi, e masserie da loro condotte. È massima già da lungo tempo conosciuta, ed ammessa, che non convenga nè al Governo, nè ai municipj posseder beni fondi, essendo di maggior profitto allo Stato, che i terreni siano esercitati dai particolari, i quali hanno interesse di ricavar da quelli il più che si può. È similmente inconcusso il principio essere di maggior semplicità ed economia per l'amministrazione governativa il procurarsi le risorse co' semplici contributi de' possidenti, le quali risorse saranno tanto più proporzionate, e tanto più facilmente percette, quanto maggiore sarà il numero e più ricchi i possidenti. A questo scopo direttamente conduce il partito proposto della divisione e riparto delle terre comunali soggette al pascolo infra gli attuali pastori non possessori di terre; serve inoltre a porre in bilancia la fortuna de'Comunisti, oggetto senza meno di non leggera importanza.

Contribuisce ad accrescere, e far prosperare l'agricoltura. Egli è evidente, che conceduto ad un

pastore uno spazio di terra, si studierà di ricavare da quello il maggior profitto di cui sia capace, al quale effetto impiegherà senza meno tutti quei mezzi che esser possono in suo potere.

Porta a far stabilire molte famiglie entro lo Stato, ed aumentare la popolazione.

Somministra maggiori mezzi di risorsa alla publica cassa. Un terreno coltivato presenta un' estimo tanto più forte di un terreno nudo, quindi la leggittima conseguenza di una fondaria aumentata.

Non resterà in fine il seme della comunanza de' pascoli, che come in prima origine, così in progresso potrebbe far di nuovo germogliare e rivivere la primitiva servitù anche su i terreni di particolari.

Num. 3.

Se nella legge abolitiva de' pascoli vi debba essere correspettività di condizioni; cioè fissazione di prezzo in ragione del quanti interest *a carico del possessore del fondo liberato: secondo se sia sufficiente il restringere, o faccia d'uopo di vestire, ed introdurre qualche genere di coltivazione nelle terre liberate.*

65. Una legge però che produce ad un ceto d'uomini, quali sono i possidenti un segnalato favore a perdita di un' altra classe, quale è quella degli esercenti la pastorizia, non sarebbe giusta senza qualche correspettività. Presentasi avanti tutto quella dei compensi reclamati da loro, che possedevano il diritto di pascere. In secondo luogo si affaccia l'altra reclamata dal ben essere dell' agricoltura, scopo principale, se non unico della legge medesima.

Parlando dunque de' compensi par che la giustizia richiegga, che chi guadagna rinfranchi chi perde nella proporzionata misura, o sia, che si obblighi il possidente terriero a reintegrare colui che godeva il diritto di pascere sui propri fondi. In questo proposito io leggo nel voto dell' Avvocato Camosci di già fiscale del Buon Governo un discorso fondato sopra i compensi. Fa esso una distinzione della natura delle servitù, e sostiene col Cardinal de Luca, ed altre Autorità, che qualora si tratti di servitù derivante da diritto civico e consuetudinario non sia luogo a compensi. La ragione sulla quale si fonda si è quella, che giusta le leggi statutarie il diritto del pascolo è in questo caso precario presso chi lo gode, potendo il proprietario del fondo liberarsene restringendolo e riducendolo colto. Prosiegue a dimostrare, che negandosi in questo caso il compenso, non si offende la giustizia, nè si ledono gl' interessi dei possessori de' bestiami pascenti, perchè, questi non godono di un tal diritto per titolo oneroso, siccome gli altri che lo vantano

per diritto di cessione, o di dominio. Questo ragionare presenta solidità, ma non è senza forti objetti, e risposte.

Primieramente come rimontare all'origine di tutte le servitù per separar quelle che provengono da consuetudine immemorabile dalle altre, che derivare possono da proprietà, o da qualche titolo oneroso? Molto bene a proposito avverte nella sua memoria l' Emo Presidente del censo, che in tanta distanza di tempi, in tanta dispersione di atti pubblici, devastazioni, ed incendj di archivj, in tante varietà e successività di vicende politiche, il tentar questa impresa varrebbe lo stesso, che entrare in mare senza bussola, colla sicurezza di non mai giungere a porto.

Il Fiscale del B. G. però trova facile la proposta separazione » Quando il proprietario del fondo (esso dice) altro non gode che il gius di seminarlo, e le erbe tanto d'estate, quanto d'inverno appartengono a chi gode il pascolo, siccome il proprietario non può restringere, e chiudere la sua possidenza, chiaro risulta, che il diritto di pascolo si gode da lui, come proprietà; quando all'opposto chi pretende il pascolo, non può servirsi che delle sole erbe d'estate dopo il raccolto delle biade, in tal caso il diritto non deve intendersi, che di mero uso, e consuetudine. Per quanto però buona, e sensata apparisca questa ragione, che distingue e classifica le servitù per modo di congettura, egli è indubitato, che non sono impossibili i casi, ne' quali un possidente terriero abbia per contratto, e mediante correspettività di compenso fatta cessione delle sole erbe d'estate, esclusse quelle d' inverno: il qual caso, se si verificasse, tutta rovescierebbe la base di congettura sulla quale poggia l'argomento del Fiscale del B.G. Io penso, che se volesse fondarsi su tale classificazione un' atto governativo, si riempirebbe il foro di questioni, e clamori incessanti, e non avrebbe mai termine quell' operazione che interessa al Governo, che sia corta, e spedita.

Oltre a ciò non è da preterirsi il riflesso, che se una legge ordina e dispone l' abolizione delle servitù, non è il proprietario del fondo che per spontaneità di volere lo recinge, e lo migliora

col fatto i quali casi si contemplano dal Card. de Luca, dalla Rota, e dagli altri dottori dal Fiscale del B. G. citati: ma è il supremo Legislatore che distrugge la consuetudine, giudicando che tanto convenga al ben essere dello Stato, cosicchè senza l'intervento di questa governativa disposizione chi sa per quanto altro spazio di tempo il possessore del pascolo avrebbe profittato di quella consuetudine, che la legge ha distrutto. Nè grave altronde può riuscire al proprietario della terra liberata il pagare un' annua discreta retribuzione compensativa di un grande profitto di cui va tranquillamente al possesso senza esporsi a dispendj di giudizi e di liti. Dal che pare, che sia da conchiudersi, che quando debba emanarsi una legge con la condizione de' compensi, questi compensi debbano aver luogo senza far distinzione alla *natura* delle servitù. Non trascurando il riflesso che ove trattasi di grandi e generali operazioni sistemative, non è sperabile di misurare i passi colla sesta e il compasso, ma salvi i principj generali del giusto, giova avanti tutti tenersi all' uniformità ed alla semplicità per quanto è possibile.

66 Resta a vedere, se nel prescrivere questi compensi debba farsi distinzione quanto alle persone, o corpi, che godevano il diritto di pascolo. Molti sono li quali opinano, che le Comunità, le quali perdono il diritto di pascere nei terreni dei particolari non abbiano azione a domandare compenso da quelli. La ragione sulla quale fondano questa loro opinativa si è quella, che avendo la rappresentanza municipale mezzi per supplire alla perdita, che gli cagiona la soppressione della servitù, supplendo colle tasse ed altri contributi generalmente imposti su tutti gli amministrati, sta bene che nulla esiga dal possessore del fondo liberato, lasciando così maggiori risorse al medesimo, onde meglio attendere alla coltura de' suoi campi. Questo motivo però non finirà di persuadere tutti egualmente. Abbandonati molti altri riflessi che potrebbono pure aver luogo, quello, che fa maggior forza si è l' ingiustizia e la disuguaglianza che s' indurrebbe nella legge. Difatto per qual motivo mettere a peggior condizione quel possidente che riconosce per possessore del diritto di pascere un particolare, dell' altro che ne ricono-

sce la Comunità, facendo l' uno soggetto al compenso, e l' altro esente da quello? Qual ragione di costringere le Comunità a ripartire su tutti quel peso, che giustamente dovrebbe sopportarsi da quello che altronde tanto vantaggio ritrae dall' ottenuta liberazione.

67 La giustizia, la conservazione delle proprietà, l'attribuire ad ognuno ciò ch' è suo, generalmente persuade, che volendosi emanare la legge soppressiva dei diritti di pascolo, questa debba portare la *condizione de' compensi, senza fare distinzione nè alla natura delle servitù, nè alle persone, o corpi che perdono un diritto utile.*

68 Esaurito l' esame sulla prima condizione de' compensi, si può passare a discorrere della seconda, vale a dire, se debba ingiungersi al proprietario del fondo l' obbligo di porre a coltura le terre liberate, ovvero basti il permettergli di restringerlo e circondarlo di siepi. Il Duca di Ceri fu di parere che l'obbligo di porre a coltura fosse necessario, e n' era così persuaso, che propose il ritorno del vincolo in caso d' inadempimento di una tal condizione. La Congregazione Economica adottò il suo parere, e in tutti i rescritti di liberazioni pose l' anzidetta clausola resolutiva. Monsig. Falzacappa dissente, persuaso che l'aumento dell'agricoltura non si ottenga colle leggi dirette, ma bensì colle indirette, le quali pongono il possidente terriero a portata di trarre dalle terre coltivate profitto maggiore di quello che ritrarrebbe, se l'abbandonasse alla naturale produzione delle erbe. L' cño Presidente del Censo non fa menzione di quest' obbligo nella sua memoria, per modo che può congetturarsi inclinar esso più al sentimento di monsig. Falzacappa, che all' altro del Duca di Ceri.

69 Potrebbe da taluno opinarsi che non si reputi necessario d' inserire nella legge quella condizione. Infatti se la liberazione delle terre dal pascolo è riconosciuta come mezzo che per se stesso conduce alla migliorazione dell' agricoltura, a qual pro aggiungervi il precetto a determinare i generi di coltura? Il precetto non può andar disgiunto dalla penale. Ora suppongasi, come si è già di sopra osservato, che alcuno dei possidenti manchi effettivamente di mezzi per dar opera ai lavori di terra nel tempo dalla legge prescritto, questo possidente ri-

sentirà pregiudizio da quella legge medesima, che per giovarlo fu promulgata: quindi sembra bene a proposito la massima allegata da monsig. Falzacappa, che nelle industriali faccende lo stimolo dell'interesse, più che il timore della pena, serve di guida ed apre la marcia delle operazioni degl'industrianti.

70 Ma pur quand' anche a fronte degli esposti riflessi opinassero i dottissimi Padri, che la legge aver dovesse la condizione obbligatoria per li possidenti di mettere a coltura le terre liberate, io penso che niuno non vi sarà che non vada convinto, che tutt' altra debba essere la penale da comminarsi, che quella proposta dal Duca di Ceri contro gl'inobbedienti, cioè del ritorno della servitù sulle terre. Chi mai non vede, che questa condizione fa contro lo scopo della legge. Questo scopo si è quello di distruggere per sempre la servitù, perchè sono d' impedimento alla buona agricoltura, perchè attraversano la grande operazione del censimento. Come dunque potrebbe la legge ragionevolmente, e senza contraddirsi ammettere la possibilità de' casi, (e questi sariano frequenti) ne' quali le servitù legittimamente risorgendo potessero dar nuova vita a quegl' impedimenti che si vogliono rimossi?

71 Ma in qual misura dovrà fissarsi il compenso dovuto a carico del possessore del fondo in favore del proprietario del diritto perduto? Sarebbe a desiderarsi che unica e generale esser potesse questa misura, ma sarebbe del pari una follia lo sperarlo.

Tale e tanta è la varietà delle terre, tanto e sì diversa la loro attività alla produzione delle erbe, tali e così variate le circostanze del commercio fra provincia e provincia, che un sol limite non potrebbe convenire per tutte. Il Duca di Ceri propone in massima un compenso equivalente alla perdita, ma non discende al modo di fissarlo. Monsignor Falzacappa consiglia per massima anch' esso, che il compenso non si faccia esattamente corrispondere all' entità della cosa perduta, ma sia limitato ad un minor saggio e più discreto, senza però imbarazzarsi nei suggerimenti circa il modo di determinarlo. L' emo Guerrieri insinua, che il compenso si faccia corrispondere al *quanti interest*; e propone, che il saggio si determini da concordia di periti scelti da ambe le parti, e da un perizio-re da deputarsi dalla direzione del Censo in caso di discordia.

72 La presente questione pertanto due parti abbraccia: Presenta la prima il quesito se il compenso debba essere esattamente proporzionato alla perdita; la seconda se per determinarlo debba farsi uso dell'opera di periti, ovvero se meglio convenga altro temperamento. Parlando del primo quesito monsignor Falzacappa tende a persuadere, che il compenso debba essere discreto, o al disotto del vero valore della cosa perduta; potrà però a taluno sembrare sentimento utile ai possessori de' fondi, e non dei proprietarj del diritto di pascere. Se si prende a difendere la parte dei possessori de'bestiami, sembra che alle ragioni prodotte da monsignor Falzacappa possano contrapporsi le seguenti. Il proprietario del fondo per la liberazione di esso dalla servitù tanto vantaggio risente, che non ha bisogno di altro soccorso. Questo vantaggio che risente il possessore del fondo, tutto è naturalmente a carico dell' altro che perde il diritto di pascere, che non può più rivendicare, e dal quale ritraeva utile prodotto. Non saprebbe forse di troppa parzialità quella disposizione, che ai danni della perdita del diritto aggiungesse l'altro della sproporzione del compenso, permettendo che l'uno soggiaccia a due pregiudizj, e l' altro profitti di un doppio guadagno? Egli è vero, che quando la compensazione debba essere esattamente proporzionata alla perdita, l'affare ridurrebbesi a quella specie di contratto, che ad egual condizione far si potrebbe senza l' intervento della sovrana autorità, ma è altrettanto vero che tali contratti fatti non si sarebbono, se opposta vi si fosse la volontà del possessore del diritto di pascolo, alla qual volontà per beneficio de' possessori terrieri fa forza un supremo comando. Sembra che le ragioni le quali addur si possono da questi ultimi non siano dispregievoli, e possa generalmente opinarsi, che il compenso da determinarsi debba essere, per quanto è possibile, corrispondente al prezzo annuo della cosa perduta.

73 Passando poi a ragionare del secondo quesito, cioè a dire se convenga di servirsi dell' opera dei periti per desumere e determinare il saggio di questi compensi, non sarà inutile il ripetere che allor quando nel 1802 avanti questo S. Consesso si agitò la delicata materia della soppressione delle ser-

vità di pascolo , si propose il metodo delle perizie de' geometri, agrimensori, con il rimedio del perizioro in caso di discrepanza, come quello che più d'ogni altro piano e facile si presentava, ma la sapienza de'Padri che componevano la rispettata adunanza non fu di parere di adottarlo , reputando , che troppo campo dato si sarebbe al favore ed alla rivalità ; che troppo ritardo si sarebbe frapposto ; troppe liti elevate ; dalle quali ragioni ammoniti , meglio giudicarono di riferirsi a quello che da buoni e legali documenti fosse risultato che le Comunità , o i particolari avessero giustificato di avere introitato dal godimento dell' erbe. E a vero dire questo partito può riconoscersi tanto più sano e sicuro, quanto i dati di fatto sono preferibili al giudizio degli uomini sempre soggetto ad errori e prevenzioni. Altro vantaggio sembra che si ritragga da questo partito, ed è quello della speditezza e celerità , la quale sarebbe impossibile d' ottenere commettendo ai periti la cognizione de' terreni e la calcolazione del valore dell'erbatico, essendo dalla esperienza troppo convinti dell' infinita distanza che passa nelle stime da un perito all' altro , servendo con vergogna più all'interesse di chi l'incarica, che all' obbligo che hanno da riferire secondo l' arte e perizia il giusto valore. E perchè il maggior numero degli economisti è di parere sempre costante, di portare per quanto è possibile all' unità le misure che stender si debbono all' universalità dello Stato, così da molti si propone, che per ogni provincia stabilir si debba un solo saggio di compenso per ognuna delle liberazioni che cadono sulle terre della provincia medesima: il metodo col quale insinuano che si proceda , sarebbe il seguente. Di raccogliere nel più breve spazio di tempo possibile tutte le più accertate notizie relative al prezzo degli affitti dell' erbe soggette a pascolo seguite nell' ultimo triennio, e dalla collettiva dei diversi saggi desumendo la media proporzione far che questa media regoli i compensi per l' intera provincia. Sostengono che se a questo metodo può darsi l' eccezione di non provvedere con modo tassativo e preciso , non possa negarglisi il pregio di risolvere l' operazione con semplicità, con celerità, con imparzialità, e senza dipartirsi e dilungarsi di molto dall' esattezza , essendo che per quanta differenza di terre voglia supporsi nell' ambito di una

provincia, per quanto diverse le circostanze, questa differenza non può esser grande e tale da produrre notabile varietà nel prezzo dell' erbe. L' alto intendimento dei dottissimi padri saprà scegliere il migliore fra i tre partiti di sopra discorsi, vale a dire o *di determinare fondo per fondo i compensi sulla stima delle terre: o di fissarlo similmente fondo per fondo, sul dato del ritratto fattone nell' ultimo triennio:* o finalmente *di stabilirlo provincia per provincia, sulla media proporzionale desunta dallo spoglio di un triennio.*

74 L' intero ragionamento fin qui fatto sopra i compensi, non è riferibile che ai soli terreni di particolari i quali sono gravati di servitù o in favore di altri particolari, o in favore delle Comuni, ma non mai applicabile a quegli spettanti alle Comunità, giacchè quanto a questi o si approva la divisione sopraproposta a favore degli industrianti dei bestiami non possessori de' fondi, e non è più luogo a compensi: o non si approva, e i terreni comunitativi liberati rimangono sempre presso le Comunità, ed anche in tal caso non è questione de' compensi, perchè l' attività e la passività caderebbe sullo stesso soggetto, o sia sarebbe la Comunità, che come fruente il diritto di un pascolo dovrebbe esigere i compensi dalla Comunità, come posseditrice di terreni liberati dalla servitù.

Num. 4.
Se sia permesso al possessore di terreno gravato della servitù di liberarsene mediante la cessione di una data parte di terra in luogo del compenso pecuniario.

75 Sembra che conveniente ed utile debba riconoscersi la disposizione, la quale permette che possano i compensi redimersi colla cessione di una parte del fondo liberato dalla servitù. Questa disposizione tende a far divenire agricoltori e possessori di terra molti di quelli i quali altrimenti non potrebbono divenir tali, vantaggio che tanto più grande dee riconoscersi, quanto è indubitato e confermato dall' esperienza, che più sono divise le possidenze, meglio ancora sono coltivate. Oltre a ciò reso ognuno libero nel godimento della sua possidenza, e sciolto da ogni peso, con più studio e amore si applica alla migliore coltura delle terre. Si dirimono in fine tante liti e questioni, le quali per il pagamento dell' indennizzazione insorgerebbero senza meno.

76 Soddisfatto nel miglior modo possibile all'esposizione de' fatti e al trattar materia così vasta, gelosa e difficile, ora è riservato alla sapienza dei dottissimi

Padri di pronunciare quelle risoluzioni che giudicheranno più proprie per l'aumento dell' agricoltura e del bene pubblico, che da tanti e da tanto tempo si desidera: al quale effetto si sottopongono alla soluzione li seguenti

DUBBJ

1 Se le servirtù de' pascoli debbano abolirsi?

2 Se dall'abolizione generale possa farsi eccezione per qualche provincia, o comune: e se i terreni comunitativi possano considerarsi come quelli de' particolari?

3 Se nella legge abolitiva de'pascoli vi debba essere correspettività di condizioni: cioè prezzo del *quanti interest* a carico del possessore del fondo liberato. Se sia necessario il vestire i fondi liberati, ovvero sia sufficente il restringerli e circondarli di siepi?

4 In qual misura debbia fissarsi il compenso?

5 Se sia permesso al possessore del terreno gravato della servitù di liberarsene mediante la cessione di una data parte di terra, in luogo del compenso pecuniario?

Niccola Maria Nicolai Segret. della S. Congr. Economica.

Eminenza Reverendissima

Num. 8
Memoria con Sommario di Monsignor Falzacappa sulle servitù di pascolo del Territorio Cornetano.

L'onore che mi comparte l'Eminenza Vostra Reverendissima d'interpellarmi sull'oggetto della servitù de' pascoli, su di cui sono richiamate attualmente le cure governative per mezzo della S. Congregazione economica, mi pone in dovere di sottoporre ai suoi superiori lumi il genuino ed imparziale stato delle cose a seconda delle nozioni di fatto, che su tal materia ho dovute necessariamente acquistare nel lungo esercizio della carica di segretario della S. Congregazione del Buon Governo, e delle cognizioni locali del vasto territorio di Corneto mia patria, ove meglio che altrove può conoscersi l'utile, o il disvantaggio delle liberazioni.

Che qualche secolo indietro si facesse questione se utili o no fossero all' agricoltura pascoli comunali, o sia la servitù del pascolo sopra le altrui possidenze, non fa alcuna meraviglia. Troppo bambine erano nei tempi andati le idee sulla cultura, e miglioramenti dei terreni, la vita frugale che menavano gli agricoltori, il basso prezzo a cui vendevansi i generi, il minor costo de' lavori; niuna tassa o assai tenue sulla possidenza rustica, e sulli prodotti del terreno, facevan sì che l'agricoltore fosse contento di qualunque frutto gli rendesse il suo terreno, nè s'impegnasse a più estese speculazioni, tostochè la natura, di poco ajutata dall'arte, gli somministrava quanto bastasse ad una vita per esso felice.

Ma cambiatosi in seguito dei politici seonvolgimenti l'aspetto delle cose, cresciuto il prezzo di ogni oggetto necessario alla vita, aumentato senza misura l'imposto dei lavori, necessitati i governi ad aumentare le tasse sulli generi di agricoltura, e ad aggravare direttamente le possidenze, ha dovuto l' agricoltore aprire gli occhi sulla sua sorte, ben differente da quella dei tempi andati, e speculare sul maggiore frutto che potesse ritrarre dai campi, sui quali versava i suoi sudori e somme immense di denaro,

onde così far fronte ai maggiori pesi che l' aggravavano. Quindi si è dato mano a restringere i terreni, e tentata ogni via di liberarli dalla servitù del pascolo, o per ridurli a fruttifere piantagioni, o per migliorarli in modo, onde potessero alimentare un maggior numero di bestiame, in una parola, a rendere con l' industria tanto più fruttuosi i fondi, onde porsi in equilibrio con l'aumento dei pesi ad assicurare la propria sussistenza.

Il felice riuscimento di questi tentativi, mentre ha portato ad un grado di maggior felicità l'agricoltura, i respettivi territori, e lo Stato tutto, ha nel tempo stesso convinto all'ultima evidenza chiunque ha fior di senso, che le servitù dei pascoli sono uno dei più forti, anzi insuperabili impedimenti all'aumento dell'agricoltura, ed alla felicità dello stato. Hanno ben conosciuto questa verità, e ne hanno saputo trarre profitto i Sovrani d'Inghilterra, di Germania, di Francia, di Sardegna, e della limitrofa Toscana, senza nominare altri, e con l'abolizione dei pascoli comunali hanno rese fiorenti quelle campagne, che prima erano squallide, hanno aumentata la produzione de' generi di prima necessità, ed in proporzione diminuito il bisogno di acquistarli dall'estero, hanno reso piu ricchi i sudditi ed in correspettività piu prosperosi i loro Stati.

Anche nello Stato Pontificio non è ora che si conosce questa verità, quanto intrinsecamente solida, altrettanto confermata dall'esperienza, senza parlare di molti e molti statuti municipali che accordano la liberazione del pascolo per felicitare l'agricoltura, ed aumentare le piantagioni: fin dalla metà del secolo passato si sono dai Sommi Pontefici liberate dalla servitù del pascolo molte tenute, e ne è quindi venuto un accrescimento di agricoltura. L' immortale regnante Pontefice col moto proprio del 15 Settembre 1802 non ha egli dichiarato esenti dalla servitù del pascipascolo tutti i terreni che di mano in mano sarebbero stati compresi nella così detta fascia milliaria per accrescerne la loro miglioràzione? Che più? Non solo diversi Motu propri di Sua Santità diretti ad accrescere e favorire l'agricoltura, miniera inesausta di ricchezza del nostro Stato, ma molto più quello del 3 settembre 1800 sul libero commercio spianano la via all'abolizione de' pascoli; che anzi la reclamano a tanta ragione, quanto che non

aveebbe compimento sì provida misura, di cui con si felice successo già godono i Sudditi Pontifici da più di quattro lustri, se non venisse con una saggia legge coronata dall' abolizione de' pascoli comunali.

E qui siami lecita una breve digressione, che non sarà inutile a prevenire un'apparente difficoltà di pubblica disapprovazione, eccitata da pochi per proprio interesse, i quali chiamano sempre a far numero quella classe di gente (che pur troppo è la più copiosa) che non sanno conoscere, o non vogliono conoscer nulla, affine di far popolo a declamare contro ogni legge, che vada a porre un'argine alla loro soverchia avidità di lucrare. Quali e quanto indiscreti schiamazzi non si fecero al primo comparire la legge di libero commercio? Quante allarmanti voci non si sparsero allora in Roma e nelle provincie, preconizzando, che lo Stato sarebbe rimasto affamato, che il popolo avrebbe a stento trovata una pagnotta di tenuissimo peso, e di esorbitante prezzo? Eppure sono già decorsi venti e più anni dalla promulgazione della legge, e senza l' odiosa coattiva della vendita a prezzo fisso, mai è mancato il pane, e ad un saggio di peso e di prezzo ragionevoli.

Altrettanto in molti anni, che ho avuto l'onore di esercitar la carica di Segretario del buon governo, ho veduto accadere all'occasione di liberare qualche terreno dalla servitù del pascolo comunale. Appena manifestata l' istanza, era questo il segnale, perchè insorgesse qualche avido agricoltore, che non contento del suo, ed invidiando che altri cercasse un giusto mezzo ad accrescere la propria industria, si facea capo di un popolo allucinato dalla voce sparsa a posta di ruina di agricoltura, di deperimento del bestiame, d'impoverimento della cassa comunale, e chiamare a sottoscrivere memorie di opposizione non solo qualche meschino agricoltore, che non avesse neppur la speranza di giammai migliorare la propria condizione, ma perfino il calzolajo, il falegname, ed il bracciante. Esaminato maturamente l'affare, conosciuto che era posto in salvo l' interesse della Comunità, provato il vantaggio dell'agricoltura, per lo più sonosi accordate le grazie di liberazione previo il Sovrano Oracolo, e poco dopo non solo son cessati i reclami, ma quel ch' è più, tal

volta sono venuti a chiedere la stessa grazia quei che aveau sottoscritto i reclami, è l'agricoltura è ascesa ad un grado di maggior floridezza, mediante la liberazione da così odiosa servitù. Anche ora non mi farebbe maraviglia; che qualche agricoltore, avido di sfamare il suo bestiame sull'altrui, terreni imitasse i clamori eccitati contro il libero commercio, prendesse in prestito *il nome di Popolo* (nome solito ad usurparsi da chi non ha ancor deposte abbastanza le infelici idee del 1798), e con un finto amor patrio, ma in verità per proprio interesse si facesse oppositore al bene reale e comune. Se ciò accadesse, non meriterebbero a mio senso tali rimostranze, che quella stessa non curanza con cui furono già sentite le voci contro il sistema di libero commercio.

Venendo ora, dopo questi primi cenni, più d'appresso al grande oggetto della liberazione de' terreni dalla servitù del pascolo, io credo per maggior chiarezza della questione dividerli in due sole classi. Altri sono i pascoli, che diverse Comunità dello Stato godono sulli terreni de'particolari possidenti nel loro territorio; altri i pascoli dei terreni di proprietà comunitativa, sulli quali i cittadini possessori di bestiame han diritto di pascolare. Non parlo qui della servitù di pascolo fra particolare e particolare sian questi ex-baroni, sian stabilimenti ecclesiastici, o chiunque siasi, giacchè non credo espediente, nè giusto, che il Principe estenda le sue providenze su i rapporti che corrono fra particolare e particolare, lasciando che ciascuno servasi del suo diritto. Credo ancora che intatte debbano rimanere le servitù del pascolo gravanti i beni di proprietà comunitativa per le ragioni che accennerò in appresso, e quindi mi ristringo a quelle servitù di pascolo, che le Comunità esercitano sulli terreni de' possidenti nel loro territorio.

Qual sia di questi l'origine? a chi ne spetti la proprietà? a ben rispondere alla prima dimanda converrebbe entrare in una spinosa, oscura, e forse anche inutile questione istorica. Ognuno benchè per poco versato ne' fasti della nostra Italia, conosce a quante vicende andette soggetta innanzi il secolo XVI., quante fazzioni la lacerarono, quante guerre ne desolarono le provincie, quanti piccoli tiranni si disputarono fra loro i dominj usurpati alla S. Sede;

e quindi ne avvenne la spopolazione di non poche provincie, e specialmente delle suburbane, la desolazione, e l'abbandono de' campi, la totale decadenza dell'agricoltura, ed il deperimento de'bestiami. Fu appunto nel principio del decimo sesto secolo, quando eran cessati sì terribili flagelli, che ogni città, ogni paese si pose in gara per chiamare gente a ripopolare i paesi, e a dar nuova vita all' agricoltura ed alla pastorizia. Quindi ebbero origine tanti statuti e leggi municipali, ridondanti da ogni parte di privilegi in favore di que' forastieri, che venissero a fissare il loro domicilio, e più ancora che seco portassero bestiami per la coltura de' campi. In mezzo alle tenebre di un' oscura antichità sembra, che da quest' epoca possa ripetersi la principale origine della communanza de' pascoli, o sia, che la Comunità per allettare agricoltori e pastori accordasero loro il comun pascolo sulli terreni di loro pertinenza; ossia che i particolari impotenti a coltivare per le passate vicende i proprj terreni, poco curassero, che altri col suo bestiame li depascesse, o sia finalmente che nella novità di un generale tributo imposto dalla s. m. di Paolo III nel 1543., e nella mancanza di altri mezzi per soddisfarlo cedessero i particolari i pascoli sulle loro possidenze alla comunità, acciò con la vendita di essi potesse pagare la quota ripartitagli di esso tributo, conosciuto sotto il nome di *Sussidio triennale*.

Comunque però sia la cosa, è egli in oggi fuori di ogni dubbio, che questi pascoli sulli terreni de' particolari spettano alle Comunità, che contano in favor loro un' osservanza qualificata da mille atti di dominio e di possesso per lo spazio non meno che di quattro secoli. Ed eccomi a soddisfare alla seconda dimanda, assai più della prima interessante, e su cui non v' ha pericolo di errare. Nè certamente non v' è cosa così certa, così dimostrata quanto la pertinenza de' pascoli in favore delle Comunità. Parlo quindi in un fatto proprio, e che non posso non conoscere appieno. Allorchè col moto proprio delli 19 marzo 1801 Sua Santità dichiarò camerali tutti i beni delle Comunità dello Stato, non ve ne fu una, che non si movesse a sostenere, che esenti fossero i suoi pascoli dall' incamerazione, come che spettanti non alla comunità, ma o al ceto degli agricoltori, o ai possi-

denti de' bestiami, o al popolo. Furono discusse di mano in mano tali questioni innanzi la S. Congregazione del Buon Governo, mentre io n'era segretario, come quella a cui spettavane la decisione. Non v' era circostanza più interessante di quella per espiscare prove, onde rivendicare i pascoli, e togliendoli dalla possidenza comunitativa liberarli dagli effetti dell' ordinata incamerazione. Non vi potea essere tribunale, che in ogni dubbio propendesse più a favorire simili istanze, il fine delle quali era di salvare un cospicuo reddito alla tabella comunitativa, specialmente in quei paesi, ove la scarsa popolazione presentava una ben tenue risorsa sulli generi di consumazione. Eppure dovette nella sua giustizia la stessa Congregazione rigettare simili istanze, e sottoporre alla generale amministrazione de' beni incamerati, anche il prodotto de' pascoli. Nè punto potè giovare ai ricorrenti, o il diverso metodo che tenevasi da alcune Comunità nell'esigersene l' annuo reddito, o anche l' accordarsene in parte il gratuito pascolo, specialmente ai bovi aratorj: giacchè i diversi sistemi adottati secondo le particolari circostanze da ciascuna Comunità riguardavano il semplice modo di esigenza non il diritto, non la proprietà. Di fatti, o che la Comunità esigesse una risposta perpetuamente fissa in una quantità certa di danaro, o che affittasse i pascoli ciascun' anno, o per più lungo tempo, al più offerente, o esigesse in ragione di un tanto per bestia depascente, sempre verificavasi che la padrona era la Comunità, e non gli agricoltori, o i così detti mosciaroli, o i pastori, e molto meno il popolo, come non cessa di essere il padrone del fondo colui che lo dà a locazione a prezzo fisso, ovvero per via di fida v' introduce gli altrui animali a pascere. Ben meno poi potea argomentarsi la cessazione della proprietà nella Comunità, perchè in certi tempi, o in favore di qualche specie di bestiame, era accordato il pascolo gratuito, subito che la stessa Comunità ne prescriveva il modo, il tempo, e le condizioni: cose tutte, che anzi vieppiù confermavano il suo dominio.

In verità è un delirio il pretendere di contrastare questa proprietà alle rispettive Comunità. Se si ricer-

cano gli antichi statuti, non si trovano che luminose prove di questa pertinenza dalle stesse leggi, che ogni municipio stabilisce sul modo di godere i pascoli. Se si ricercano i contratti, si presenta una serie pressochè infinita pel decorso di più secoli di affitti e di fide, con incassarne il ritratto la Comunità. Se si volge il catasto Piano, trovansi le assegne date a nome della comunità, ed a suo nome la descrizione del censimento. Se finalmente i registri degli antichi doganieri, e degli attuali percettori de' tributi camerali, si trova che i dazj di prima, e l'attuale sempre si è pagata dalle comunità. Maggior delirio poi è il far comparire in scena il nome di popolo, tentare di attribuire ad esso una proprietà che non ha mai avuta, e mai ne ha goduto. Cosa è mai quest'impastura (giacchè altro titolo non si merita) di nome di *popolo*, quasi che si parlasse a persone che potessero credere che il pascolo dell' erbe servissero a sfamare le popolazioni?

Quantunque fingasi che nei bassi secoli sia stata l'origine de' pascoli comunali, egli è sempre certo, che niuna parte ve ne ha avuto il popolo. O credesi che dall' abbandono delle terre sia nata questa libertà di vagare cogli armenti su tutte le possidenze, e quindi una tollerata consuetudine per volger degli anni sia divenuta legge coattiva contro i possidenti; e ognun vede che questa usurpazione in principio, divenuta poi legge, non può in principio, nè in progresso aver riguardato che i soli padroni de' bestiami, e non l' intiero popolo, la di cui massima parte non ha nè un bove, nè una pecora, nè un giumento. O si creda, che per esonerarsi dai tributi imposti dalla Camera abbiano i proprietarj ceduti i pascoli all. Comunità, affine col loro ritratto di soddisfare a pubblico Erario, e chi non vede che questo contratto non può aver compreso, che da una parte la comunità, e dall' altra i soli possidenti, e non il popolo, su cui non cadeva nè il sussidio triennale, nè altre camerali gravezze, e neppure era chiamato a sostenere il peso della tabella comunitativa, se si escluda qualche raro caso di gabella sul focatico nelle più meschine comunità? In una parola, senza annojare di più, il coltivare

queste idee di *popolo padrone* di *diritti popolari*, è un sognare gli alberi in mare, e onde sulla montagna; è un farsi volontariamente cieco nel più chiaro meriggio di tante prove che dimostrano la pertinenza de' pascoli alle comunità, è un mendicar pretesti per sagrificare al proprio privato interesse il pubblico bene.

Ma appunto il bene generale dello Stato, non disgiunto da quello de' particolari possidenti; e delle intieri popolazioni esiggono, a mio credere, la promulgazione di una legge, che abolisca la servitù de'pascoli sulli terreni de'particolari. Ma non solo *utile*, ma anche *giusta* e *necessaria* credo questa legge. Parlando in prima *dell'utilità*, eccone la prova per le intrinseche ragioni, e per l'esperienza di fatto. Ognun sa, che *quae comuniter possidentur, comuniter negliguntur*. Tale è la sorte di quel terreno che un particolare possiede pel solo esercizio del diritto di seminare, e che altri ha il diritto d' immettervi ogni sorta di bestiame a pascere. Mai è poi mai accaderà, come appunto mai è accaduto, che questo terreno non solo sia migliorato, ma che neppure se ne possa ritrarre quel frutto, che la stessa sua attività sarebbe capace di rendere. Basta per poco conoscere l'economia campestre per persuadersi, che questi fondi, ne' quali ogni tre, o quattro anni ricade il turno della sementa, appena in tal circostanza sono (direi così) alla peggio sanati dalle acque ristagnanti, sterpati, e custoditi quanto appena basti a garantire la seminagione. Dissi *alla peggio*, e certamente non ho avventurato cosa che non sia vera. Di fatti, come persuadersi che l'industrioso agricoltore voglia gettare somme vistose per ajutare al più possibile la naturale attività di quel terreno, di cui appena raccolto il grano non è più padrone? ove senza alcun riguardo entrano i bestiami e gl' indiscreti pastori a devastarli? ove per due o tre anni almeno deve per necessità succedere un totale abbandono per parte del proprietario?

Ma però se ne ritrae il vantaggio del pascolo: così so che taluni rispondono. Ma questo vantaggio stesso non è in equilibrio con la naturale attività del terreno, anzi ne è immensamente al di sotto. Non vi è autore che abbia sensatamen-

te scritto sulla coltivazione de' campi, non v'è pratico di sì ricco ramo d' industria, che non diano per certo, che un pascolo *privato* somministri il doppio, ed anche il triplo al nutrimento de' bestiami di quello, che può somministrare un pascolo *comunale*. Dunque ben lungi che questo pascolo comunale compensi la perdita, che ne soffre l' agricoltura, che anzi snerva a tal segno le naturale attività del terreno, che appena una metà somministra di quella pastura, che dovrebbe dare, e che in effetti darèbbe, se fosse ristretto, e reso privato.

Ma il dilungarsi sulle ragioni intrinseche di questa *utilità*, sarebbe un far torto ai superiori lumi della S. Congregazione Economica, sarebbe un' inutile pompa di erudizione col ripetere ciò, che concordemente han detto tutti i più esperti e dotti scrittori agronomi. Me ne astengo ancora, perchè è un gittar tempo in questioni astratte, ove l'esperienza di fatto convince sino a tal grado di evidenza da costringere al silenzio chiunque si lasciasse trasportare dalla manìa di sostenere il contrario. Se è l'esperienza, che di ogni cosa è maestra, molto più lo è per decidere la presente questione: Per amore di brevità lascio da parte gli esempj di diversi Stati, ove per l' abolizione de' pascoli comunali ha tanto felicitato l' agricoltura; lascio anche da parte diversi territorj dello Stato Pontificio, ove gia si vedono i felici sisultati di qualche parziale liberazione. Fra tanti scelgo un solo esempio, che somministri dati certissimi, e che possa trionfare del più accanito scetticismo.

Questo è il territorio di Corneto. Gode questa Città un vasto territorio di rubbia quattordici mila. Non si conosce in essa altra industria fuori che l' agricoltura e la pastorizia. Giace vicino al mare, eppure non ha una barca pescareccia, non avvi un cornetano pescatore. Fino gli attrezzi necessarj all' unica sua industria deve acquistarli altrove, come d' altronde è costretta a mercanteggiare le braccia necessarie ai lavori della campagna; ed all' esercizio della pastorizia. Esclusa così qualunque siasi risorsa, è inevitabile il concludere, che la felicità o infelicità di quel territorio e di quella popolazione devono stare in ragion diretta

dell' aumento, o decremento dell'agricoltura e della pastorizia.

Dal 1775 in poi, con diverse grazie Sovrane hanno avuto uogo in quel territorio tante liberazioni dalla servitù del pascolo in favore di diversi particolari proprietarj, sino alla quantità di rubbia mille. Vediamone gli effetti in tutto ciò che possa convincere della vera utilità di tali liberazioni, e vedialo nella *popolazione*, nelle *semente*, nel *bestiame*, nelle *piantagioai*, e nelle *case rurali*.

Nell' anno 1769 (epoca la più prossima al 1778) secondo la statistica formata dalla Congregazione del Buon Governo, le anime di Corneto e suo territorio, non eran più di 2269: nella nuova statistica, formata nel 1801, e riconosciuta nel Moto proprio delli 6 Luglio 1816 le anime di detta città si trovarono nel numero di 3314, e quindi un' aumento di 1045 che è lo stesso che dire di quasi un terzo di più.

Dalle assegne date nel tribunale dell' annona risulta, che 25 anni innanzi le liberazioni cioè dal 1747 al 1771, un' anno per l' altro la sementa a grano dell' agro Cornetano fu di rubbia 2074 in altri anni 25 successivi alle liberazioni suddette, cioè dal 1772 al 1796; è stata la semente in annue rubbia 2397, ed in conseguenza in annue rubbia 323 di più.

Non parlerò dell' aumento del bestiame grosso necessario alla coltivazione dei campi, perchè posto quest' annuo accrescimento di semente in rubbia 323, potrebbe negarsi il corrispondente accrescimento delli bovi aratori, e delle mandre di vacche, solo da chi non conoscesse, che la sementa non si fa senza i bovi, e che questi non si hanno che dalle mandre da ceppo, da cui avere il necessario aumento di riproduzione delle bestie grosse da lavoro, e da trasporto.

Se però il bestiame grosso è tanto necessario all' aumento dell' agricoltura, che non può concepirsi l' idea dell' accrescimento di questa senza l' aumento di quello, non così può dirsi del bestiame minuto, quale sebbene assai utile, non è però necessario strettamente all' aumento della sementa. Ma appunto la sua utilità fa sì, che anche questo cresca di numero in que' territorj ove sale a maggior floridezza l' agricoltura. Ed ecco che nel

territorio di Corneto, ove nel 1775 non vi erano che tredici massarie di pecore con le rispettive razze di cavalli, al presente ve se ne contano ventotto con le loro razze.

Ma non basta. Delle rubbia mille, che dal 1775 in poi sono state in Corneto liberate dal pascolo comunale, un buon quinto, cioè rubbia duecento uno, e stara otto sono stare rivestite di utili piantagioni e di alberi fruttiferi. E finalmente ove innanzi le liberazioni accordate ai particolari esistevano nel territorio Cornetano quattro o sei case rurali, oltre i casali nelle vigne, al presensente ve se ne numerano sopra trenta, parte delle quali costruite ne terreni liberati dalla servitù del pascolo.

Ecco il veridico paralello dello stato di floridezza dell'agricoltura, e della pastorizia nell'agro Cornetano nel 1775, epoca prossimamente anteriore alle liberazioni accordate, e posteriormente sino all'epoca presente. E dopo ciò potrà più dubitarsi, a fronte di fatti così certi (che sicuramente non potranno mai smentirsi) che utile sia la liberazione de' terreni dalla servitù del pascolo comunale? Potrà trovarsi che cavillare contro l'esperienza di una città, che non ha la minima risorsa di altra industria fuori l'agricoltura e la pastorizia; esperienza che nel giro di meno di cinquanta anni presenta un'aumento di floridezza, e di vera e solida ricchezza così imponente?

Nè mi si dimandi il perchè, a fronte di tanto vantaggio, siano state protratte per molti anni, e innanzi diversi tribunali le oppugnazioni di alcuni contro le liberazioni accordate, nè perchè uomini di qualche merito abbiano impiegata la loro penna a sostenere i pascoli comunali. Potrei dire, che pur troppo l'avidità di taluni giunge a tal segno da sagrificare al proprio interesse il bene generale, e quindi alcuni facoltosi han veduto di mal'occhio, che si diminuiscano i pascoli comunali, sulli quali a vil prezzo sfamavano i loro numerosi armenti. Potrei dire, che anche persone di vaglia impiegate nell'ufficio di difensori, non han creduto rinunziare ad un giusto lucro coll'impiegare la loro opera in sostenere una difesa, che alla fine non potea tacciarsi di calunnia. Ma giudichi pur chi vuole, e come vuole, sulle intenzioni di chi ha mosso guerra alla liberazione dei

terreni, e basti solo il potere assicurare, che quante volte si è tentato di distruggere le liberazioni, altrettante sono state queste garantite e confermate contro gli assalti de'nemici del ben pubblico. Nè le hanno sostenute soltanto que' Sovrani Pontefici che le aveano concesse, e que'ministri per organo dei quali eransi accordate le grazie; ma nell'infelice epoca repubblicana, l'epoca in cui ognun'sà quale spirito dominasse contro tutti gli atti di sovranità) richiamate a giudiziale esame le liberazioni accordate dal Sommo Pontefice Pio VI furono tutte confermate con formale sentenza del così detto tribunale del Tevere. Così di nuovo nell'ultima invasione francese furono solennemente garantite le liberazioni de'terreni nell'agro Cornetano, ed esclusa la pretesa proprietà *popolare*.

Dimostrata così la vera e permanente utilità dell'abolizione de'pascoli comunali, non credo trascurare di accennare un'altra utilità, che quantunque sia *eventuale*, merita però la più seria considerazione di un ben regolato Governo. Non è così lontana l'epoca del 1801, che non abbia a ricordarsi il contagio sotto nome di *epizootia*, principiato ne'campi di Montalto, e quindi propagato ne'limitrofi territorj di Corneto, Toscanella, e Canino con tanta strage del bestiame bovino e vaccino. Si conobbe al momento, mediante le provide cure della sacra Consulta, che il male era contagioso, e che si propagava senza riparo per la comunanza de' pascoli e delle abbeverature. Si proibì rigorosamente di condurre a pascere il bestiame sano ove avea pasciuto l'infetto ; si proibì anche il semplice contatto dell'uno e dell'altro e per fino di seminare i terreni ove avean stanziato le mandrie morbose. Ma che perciò ? la comunanza de'pascoli, come impedì le prescritte separazioni, così rese di niun'effetto le saggie prescrizioni del tribunale sanitario, ed il male si communicò, si estese, ed infierì a segno di distruggere intiere greggi, finchè destinato con delegazione apostolica Monsignor Sanseverino dovette stabilire per confine al contagio il corso del fiume Marta nel territorio Cornetano, e con una rigida sorveglianza, che ne impediva il transito abbandonare al furore del morbo tutti gli armenti che si trovarono al di sopra, e così salvare quei che pascolavano al di sotto.

Più frequente è stata l'altra infezione denominata

Schiavina nelle pecore, e che anche quest'anno si è già manifestata in qualche massaria. Quale è stato sempre il principale rimedio per impedirne la comunicazione ed il progresso? l'impedire, che le pecore sane entrassero a pascere ove prima avessero pasciuto le infette, il proibire anche il solo transito delle pecore infette, ove doveano transitare le sane. Ma appunto la comunanza de' pascoli come ha in tutto, o almeno in parte impedita l'esatta esecuzione di così saggie e necessarie misure, così è stata la causa in simili flagelli della propagazione del morbo. Se duuque si toglierà questa comunanza, si avrà anche questo vantaggio, eventuale sì, ma molto valutabile a pro dell' agricoltura, e dello Stato.

Ho detto di sopra, che la legge abolitiva della servitù del pascolo sulli terreni de'particolari era non solo *utile*, ma anche *giusta* e *necessaria*, nè credo aver punto avventurato in ciò asserire. O che in origine i particolari non gravati di alcuna tassa fondiaria abbiano permesso, che altri godesse del pascolo de' suoi terreni, dai quali era contento ritrarre il solo vantaggio della coltivazione a grano ogni tre, o quattro, o più anni; o sia che per mezzo di un contratto con la rispettiva comunità ne abbiano ad essa fatta la cessione, affine di liberarsi dai dazj, che avrebbero percossa la possidenza, convien confessare, che adottato nel 1801 il nuovo sistema daziale è mancata del tutto quella correspettività che formò la giustizia delle antiche cessioni, delle quali sarebbe in oggi ingiusto volerne l'osservanza. Non più le Comunità, come sino a tutto il secolo XVII, ma i particolari possessori de'terreni sono col moto-proprio del 19 Marzo 1801 chiamati a corrispondere il principale dazio camerale denominato *dativa reale*. Come dunque non dovrà dirsi che atteso il pagamento diretto de'dazj a carico del possidente, sia giusto che questi ritorni a disporre di quel pascolo che avea ceduto per esonerarsi da simile peso?

Che anzi, appunto per sostenere l' esigenza dei dazi diretti secondo il nuovo sistema, e giusto, e necessario l' abolire i pascoli comunali sulli terreni de'particolari. Non serve formar calcoli imaginarj di ricchezze. Egli è certo, che un terreno soggetto al pascolo comunale, e che si semina ogni tanti anni secondo la costumanza dei luoghi, e la qualità delle

terre, dà un frutto netto al proprietario così tenue che è incapace a far fronte al peso de'dazi, che in ogni anno (cioè anche in quelli anni, ne'quali nulla gode) deve pagare per dativa reale, per tassa di strade ed altri titoli, pe' quali non di rado sia aggravata la possidenza. Ecco il perchè non è infrequente il caso che i proprietari abbiano dovuto soffrire la subasta de'loro terreni per parte degli esattori camerali, e fin qualche volta glie li abbiano volontariamente esibiti al solo calcolo per essi utile per non pagar più il dazio. Se dunque è giusto, che secondo il nuovo sistema daziale ciascun proprietario corrisponda al peso ripartitogli dal principe, si è inevitabile, che il principe esiga quanto gli è necessario per sostenere i pesi e la dignità dello Stato, è anche giusto e necessario che ponga i sudditi nella possibilità di pagare, altrimenti non solo ne soffrirebbe la giustizia, ma vacillerebbero le stesse principali risorse dello Stato.

So che alcuni anni indietro, quando altra volta si trattò nella Sagra Congregazione economica dell'abolizione de'pascoli si affacciarono non pochi dubbj su queste cessioni de'particolari, e si disse che non erano bastantemente provate: mi ricordo aver lette in tale occasione diverse allegazioni per intorbidare questa provida misura di governo, allegando il possesso di più secoli, e convertendo in diritto di proprietà quel che non era che pura servitù: ed affacciando mille altre questioni legali, riducendo a disputa forense quel che doveva esaminarsi in massima di pubblica economia, e di paterna providenza sovrana in vantaggio de'sudditi e dello Stato. Non siamo nel caso di lite frà particolare e particolare, in cui abbia a ricercarsi cosa sul proposito de'pascoli abbia lasciato scritto il Card. de Luca, cosa abbiano motivato le decisioni rotali all' occasione di qualche giudiziale vertenza sull'oggetto; se i pascoli siano una proprietà, ovvero una servitù, o finalmente una tassa. Alle curte: l' abolizione de' pascoli è utilissima all'agricoltura, ed alla pastorizia: e anche necessaria per porre i sudditi nella possibilità di pagare puntualmente le publiche gravezze, dunque deggiono abolirsi ed abbandonare le questioni forensi, con cui si tentò altra volta di trarre fuori del vero scopo la congregazione economica, da chi o non si è bene orizzontato sull' oggetto, o vuol trarre profitto dalla sua penna. Più alle curte ancora; o le servitù de' pa-

scoli ne' terreni de' particolari ebbero origine dalla necessità di allettare i forastieri a venire a ripopolare quelle contrade, che l' invasione e le devastazioni de' barbari aveano desolate ; ed ora è del tutto cessata questa causa, e quindi ne deve cessare l' effetto : ovvero furono da essi ceduti alle Comunità per liberarsi dal peso de' dazi, e pagandosi ora questi direttamente dal proprietario, è giusto che egli rientri nel suo diritto; tosto che è cessata la correspettività che diede luogo a simile cessione.

Vi è però una via più dignitosa e più conveniente ad una Cong. che solo si occupa nell'importantissimo oggetto di consigliare il Sovrano nelle materie legislative per prescindere da simili forensi questioni, e con un equitativa misura porre in salvo il diritto di ciascuno. Le Comunità dello Stato hanno fin qui ritratto un vantaggio dalla servitù de pascoli sulli terreni de' particolari o per via di affitto, o per via di fida sul bestiame ; sono dall' altro canto di non lieve peso le ragioni de' particolari di esonerarsi da questa servitù. Dovendosi dunque publicare una legge abolitiva di tali servitù , si imponga a ciascun possidente , che conseguisca la liberazione , il peso di corrispondere un *moderato canone* annuo a favore della rispettiva Comunità. Ho detto, che il canone sia *moderato*, e ciò tanto per giustizia, come per ottenere il fine cui è diretta questa legge. Posto da un canto il possesso delle comunità , e dall' altro le ragioni che possono militare in favore de' possidenti , la giustizia esige , che il canone non sia a rigor di prezzo delle erbe, altrimenti sarebbe una vendita , o un' affitto , che presupporrebbero un diritto inconcusso nelle comunità, e niuno nel possidente. Non si otterrebbe poi il fine d' incoraggire l' agricoltura e la pastorizia, se si volesse gravar la mano con un canone rigoroso sul proprietario. Per questa stessa raagione non si dovrebbe imporre nella legge alcun altro vincolo al possidente di particolare coltivazione, o miglioramento per quell'assioma certissimo che *l'agricoltura non si promuove giammai con leggi dirette*, ma bensì allettando con la speranza di un lucro l'agricoltore a rendere più fruttuosi, ed a se più utili i suoi campi. Dovrebbe bensì in tal caso iscriversi intieramente il fondo nel catasto a nome del possidente, e con ciò si evitarebbero tante suddivisioni

sempre imbarazzanti in un pubblico censimento, e renderebbesi più facile l'esigenza della dativa reale.

In questa legge generale non crederei dovessero essere inclusi i terreni di proprietà delle Comunità, sì perchè in essa non si possono verificare quelle ragioni che si affacciano in favore de' particolari, specialmente quella di cessione per esimersi dal peso de'tributi; sì ancora perchè avendo Sua Santità nel suo moto proprio del 7 Dicembre 1820 sulla vendita de' beni comunitativi per la dimissione de' debiti preservati » *in favore degli abitanti, e possidenti delle comunità i diritti di pascere, di legnare, di ghiandare, ed altri simili* » sarebbe la legge in opposizione col lodato moto proprio, nè potrebbe esercitarsi il dritto di *legnare, e di ghiandare*, cui deve aggiungersi in alcune comunità anche quello di *far carbone*, se per l'abolizione del pascolo comunemente le bestie da soma, necessarie all'esercizio di simili diritti, non potessero pascere liberamente ne'beni comunitativi soggetti a questa servitù. Con questa eccezione si otterrebbe anche l'intento di calmare la fantasia di taluni, che temono veder morire di fame i bestiami per l'abolizione de'pascoli comunali, rimanendo quelli ne'terreni comunitativi per dar ricovero in questa sognata necessità. Ma però si tranquillizzino ne'loro timori, perchè proclamandosi la legge abolitiva dei pascoli, siccome con molto minor quantità di terreno libero si manterranno più capi di bestie di quelle che poteano pascere ne'terreni comunali, così non mancheranno certamente i pascoli, anzi dalla loro sovrabbondanza si avrà un ribasso ne'prezzi, giacchè le erbe non si possono riporre ne'magazzini come il grano e l'olio, per attendere l'incaricamento del prezzo, ma bisogna a qualunque partito venderle nella loro stagione.

Prima di chiudere questi rispettosi fogli ardisco proporre una modula di articoli, che serve a raccogliere in un sol punto di vista l'interessante oggetto commesso all'esame della s. congregazione economica.

Artic. 1. Tutte le servitù di pascolo godute fin qui dalle Comunità dello Stato, o a proprio nome, o di popolo, o di università sulli terreni de'particolari siano abolite.

2. Siano preservate le servitù di pascolo sulli terreni di proprietà comunitativa,

3. Restino confermate tutte le liberazioni accordate fin qui ai particolari, ferme rimanendo tutte le condizioni apposte in ciascuna liberazione.
4. I particolari che riuniscono il diritto di pascere a quello di seminare, debbano dare alle rispettive comunità un' equitativo compenso, mediante un'annuo moderato canone.
5. In quelle Comunità ove sonosi fatte altre liberazioni, il canone di questo sia la modula per la liberazione generale.
6. Ove non si è fatta alcuna liberazione; si stabilisca un canone equitativo, avuto riguardo a quello che la Comunità un'anno per l'altro incassava dal prodotto di pascolo libero da ogni peso, e con una vista di moderazione, affine d'incoraggire l'agricoltura.
7. Non si prescriva al liberatario alcuna particolare coltivazione pel miglioramento de' terreni liberati, i quali siano descritti nel censimento, a solo nome del proprietario, come a tutto suo carico sia il pagamento della dativa, ed altre tasse ripartite sulla possidenza.

Ecco alla meglio, che m'è stato possibile, corrisposto all'onorevole incarico di cui mi hà degnato l'eminenza vostra reverendissima, e mentre garantisco senza riserva tutti i fatti, su quali ho poggiati i presenti rilievi, che nuovamente suppongo ai suoi superiori lumi, passo ad inchinarmi profondamente al bacio della porpora.

Umilissimo devotissime obligantissimo servitore.
G. F. Arcivescovo di Atene Segretario del concilio.

PROGETTO DI LEGGE

PROPOSTO E DISCUSSO

DALLA

SACRA CONGREGAZIONE

ECONOMICA

Nella sessione del dì 25 Gennajo 1802.

Nell'ultima sessione del 25 Gennajo 1802 fu proposto il grande oggetto delle servitù dei pascoli alle quali soggiace una gran parte dei terreni dei particolari nelle Provincie suburbane, che già da molto tempo avea fissato di prendere in considerazione, per compire la già incominciata lodevole intrapresa del ravvivamento dell' agricoltura la quale si trova tanto trascurata nelle Provincie stesse in confronto delle altre più lontane.

Tutti i ragguardevoli componenti del suddetto Sagro Consesso convennero concordemente sull'utilità che alle stesse Provincie suburbane sarebbe derivata dalla cessazione di tali servitù.

Eglino inoltre concordemente convennero sul piano in grande della legge proposta nei fogli del signor Duca di Ceri per l'indicato oggetto di abolire la servitù dei pascoli, e la cui base consiste in questo che il proprietario del terreno allora solamente potesse liberarsi dalla servitù del pascolo, quando effettivamente coltivasse.

La stessa unanimità di pareri però non si trovò in tutti i particolari articoli di essa legge progettata dal Signor Duca di Ceri: e a tale effetto minutamente, e colla maggior maturità fu sottoposto ad esame ciascuno dei predetti articoli, e furono prese le risoluzioni che a canto dei medesimi si trovano segnate nei fogli che il Segretario ha l'onore di umiliare a ciascuno dei rispettabilissimi componenti il Sagro Consesso.

Dopo questa minuta discussione, e nella quale venne impiegata tutta l' indicata ultima sessione del 25 scaduto, sembrava che la materia fosse posta in istato di esecuzione, e che in conseguenza il nuovo regolamento abolitivo della servitù dei pascoli potesse proporsi a Sua Santità, per l'opportuna Sovrana approvazione.

Nulladimeno attenendosi anche in questo incontro il Sacro Consesso al solito suo lodevole costume di rivedere e di riesaminare tutte le materie le più interessanti, e che devono costituire una nuova stabile legislazione, prese la risoluzione che si differisse ad altra sessione a trattare definitivamente di questo oggetto della servitù dei pascoli, e che intanto il Segretario facesse dei nuovi fogli per schiarire ulteriormente la materia.

E in detti fogli ebbe ordine sopra tutto di diffondersi su i seguenti oggetti, o siano questi cioè.

I. Se caso che la servitù del pascolo provenga semplicemente dal così detto *Diritto civico e consuetudinario*, debba ingiungersi al proprietario del fondo il peso di pagare annualmente al possessore del jus pascendi un canone corrispondente al valore delle erbe che viene a perdere colla cessazione della servitù, ovvero se questo canone debba limitarsi soltanto in quella servitù che provenga da *dominio fondiario*.

II. Se la legge abolitiva di detta servitù debba subito essere comprensiva di tutte le Provincie suburbane, ovvero se debba da principio ristringersi ad una sola di dette Provincie. E quando si credesse migliore questo ultimo partito, quale debba essere la Provincia in cui prima delle altre debba aver luogo la più volte ripetuta nuova legge abolitiva dei pascoli.

RISOLUZIONI

prese nella sessione del 25 gennajo 1802 su le aggiunte e rispettive modificazioni da farsi ai dicontro articoli.

ARTICOLI

della legge da promulgarsi sull'abolizione della servitù dei pascoli.

I. Chiunque pianterà nel suo terreno vigne, o alberi di olivo, o di moricelsi, o di frutti, rimarrà per diritto, e in forza della legge libero dalla servitù del pascolo.

Aggiunte da farsi a questo articolo I.

„ Le suddette viti, e rispettivamente detti alberi, dovranno però essere in numero tale che non vi „ nasca collusione.
„ E della sufficente quantità de'medesimi dovrà per ora „ decidere la Sacra Congregazione Economica, e in „ appresso altro Tribunale da deputarsi.

II. Chiunque seminerà il suo terreno con una coltura almeno biennale, seminandovi non solo grano, ma granturco, o fave, o miglio, o patate, o lino o canape, o lupini, o qualunque altro genere simile, rimarrà pure libero dalla servitù del pascole in vigore della legge, senza essere obbligato a chiuderlo o con fratte, o con muro, ma solo a contrassegnarne distintamente i limiti con fosse o mete visibili.

Aggiunte da farsi a questo articolo II.

„ Potrà parimenti il proprietario liberarsi dalla servitù del „ pascolo mettendo i proprj terreni a prati artificiali, „ cioè a que' prati, ne' quali l'erba viene seminata. „ E in caso di contestazione sopra detti prati artifi-

„ ciali si dovrà per ora stare al giudizio della Sacra
„ Congregazione Economica, e in appresso del Tri-
„ bunale da deputarsi come sopra.

III. Chiunque per'altro vorrà coltivare il suo terreno, o nell'una o nell' altra delle due sopra indicate maniere di coltivazione, e per conseguenza rimaner libero dalla servitù, dovrà interpellare giudizialmente l'attuale possessore del *jus pascendi*, e di dichiarargli che egli vuole ridurre il suo terreno a miglior coltivazione, e per conseguenza liberarsi dalla servitù, e tre mesi dopo seguita una tale intimazione avrà egli il diritto d' espellere i bestiami dell'attual possessore del *jus pascendi.*

N. B.

„ Il termine di *tre mesi* dopo la interpellazione giu-
„ diciale è sembrato troppo corto alla Sacra Congre-
„ gazione. Ed è alla medesima sembrato che fosse
„ ad estendersi ad una *intera stagione.*
„ Per procedere però su di ciò colla dovuta ponderа-
„ tezza, ha ordinato al Segretario d' interpellare e
„ riferire il sentimento de'periti.

IV. Chiunque rimarrà in forza della sopraccennata coltivazione libero dalla servitù del pascolo, dovrà per'altro pagare o al Barone o alla Comunità, o a quegli che godeva prima il jus pascendi, il prezzo che questi ritraeva dall' erbe, e questo prezzo dovrà giustificarsi innanzi al giusdicente del luogo, desumendolo dall'ultimo decennio.

N. B.

„ La S. C. si è riserbata a definire in altra sessione
„ se il pagamento del canone a favore del possesso-
„ re del *jus pascendi* debba prescriversi in tutte le
„ diverse specie di servitù, e per conseguenza anche
„ in quelle che provengono soltanto dal jure civico.
„ Quando però dovrà avere luogo questo canone, il
„ prezzo dell'erbe che si ritraeva dal possessore del
„ jus pascendi al quale dovrà riferirsi detto canone
„ si avrà dal proprietario del terreno da giustificare
„ avanti la S. Cong. del Buon Governo.
„ Il proprietario stesso poi potrà, semprecchè gli piaccia,
„ affrancare il canone medesimo.

V. Questo pagamento per' altro non dovrà aver luogo per quei terreni i quali al momento della pubblicazione della legge si troveranno già liberati dalla servitù del pascolo senza alcun peso del pagamento, i quali dovranno rimanere nello stato attuale.

N. B.

,, La S. C. è convenuta in questo quinto articolo.

VI. Chiunque sei mesi dopo l'intimazione da noi accennata all'articolo 3. o non avrà fatta la piantaggione, o non avrà seminato, o rotto almeno il suo terreno come è necessario per coltivarlo, e seminarlo, o chi dopo averlo coltivato ancora per molti anni tralascerà poi la coltura accennata di sopra, decaderà ipso facto all' acquistata libertà, e quegli che godeva prima il *jus pascendi*, facendo solamente costare al Giusdicente Locale che non si è coltivato il terreno secondo vien prescritto dalla legge, ritornerà nell'antico diritto, e farà pascere da'suoi bestiami il terreno rimasto incolto.

N. B.

,, Il termine di *sei mesi* è sembrato alla Sagra Con-
,, gregazione sufficente per ridurre la caducità nei
,, terreni sementati, ma non già in quelli che ve-
,, nissero scelti per piantagioni di alberi. Ed ha per
,, conseguenza risoluto che in questa seconda specie
,, di terreni si debbano stabilire due anni, affine
,, possa aver luogo la caducità per causa d'inadem-
,, pimento di coltura; bene inteso però, che la pian-
,, tagione debba essere incominciata nei primi *sei*
,, *mesi del biennio.*

VII. Per quel tempo poi pel quale si proverà che il cittadino abbia tenuto incolto il suo terreno, o tralasciando la già intrapresa coltura, o non intraprendendola sei mesi dopo l'intimazione da noi prescritta nell' articolo 3 per tutto questo tempo in cui egli ha delusa la legge, cioè per tutti i mesi che saranno decorsi dopo l'intimazione giudiciaria, se egli non l'avrà mai intrapresa, o per quelli che saranno decorsi da che egli ha cessato di coltivare il terreno che fino allora aveva coltivato, dovrà pagare al proprietario del *jus pascendi*, il doppio

di quello ch' egli doveva secondo si è stabilito all'articolo IV.

N. B.

„ Il pagamento del doppio importo del canone prescritto
„ di sopra all'art. 4 che in questo articolo 7 s'in-
„ giunge a titolo di penale, è stato dalla S. C. ac-
„ cresciuto in modo, che questa sulla penale debba
„ essere invece *del triplo*.

VIII. Per esimersi dal pagamento sopra accennato, o per continuare nella libertà, anche nel caso di non aver coltivato il terreno, non si ammetterà purgazione di mora, nè scusa di alcun genere, nè obbligazione veruna di coltivare per l'avvenire, mentre non dovrà aversi riguardo che al solo fatto, e chi non coltiverà come si è detto di sopra, dovrà onninamente, e senza alcun scampo, pagare e perdere la libertà la quale non dovrà mai esser concessa che per il solo oggetto di coltivare.

N. B.

„ Questo articolo 8 in cui si prescrive, che per esi-
„ mersi dalla penale e dalla caducità non si ammet-
„ terà nè purgazione di mora, nè verun altra scusa
„ si è trovato pienamente sensato.

IX. All' incontro, se l'attuale possessore del diritto di pascere oserà spingere i suoi bestiami nel terreno reso libero. prima di aver fatto costare avanti il giusdicente locale che quel terreno non è coltivato secondo viene dalla legge prescritto, e prima che il giusdicente locale siasi portato in persona insieme con i publici rappresentanti ad assicurarsi coi proprj occhi e a decidere della verità dell'esposto, sarà tenuto a compensare tutti i danni calcolati nella maniera la più rigorosa, e sarà soggetto a tutte le pene già stabilite per i *danni studiosi*.

N. B.

„ Anche questo articolo 9 si è dalla S. Congregazione
„ pienamente approvato; e solo ha creduto, che vi
„ si dovesse aggiungere, che alle penali, alle quali
„ in questo stesso articolo viene sottoposto il posses-
„ sore del juspascendi, dovesse molto più assogget-

„ tarsi qualunque altra persona, che recasse li dan-
„ ni medesimi.

X. Siccome alla legge di coltivare nel modo indicato di sopra devono soggiacere anche quei terreni i quali già sono liberati dalla servitù del pascolo, perchè nessuno dee godere di un tal privilegio, se non a costo di ben coltivare il suo terreno, quindi è che tutti quei terreni i quali da cinquanta anni indietro si sono liberati dalla servitù, se al momento della pubblicazione dell'Editto non si troveranno ridotti alla coltura da noi prescritta, dovranno dentro lo spazio di sei mesi ridurvisi, e non facendo dentro questo spazio la coltivazione da noi voluta, perderanno il diritto, e pagheranno per lo spazio decorso dopo la pubblicazione del presente Editto le pene da noi prescritte di sopra.

N. B.

„ Nulla ha trovato ad obbiettare la Sagra Congregazio-
„ ne a quanto si dispone nel di contro articolo 10.

XI. Chiunque per aver trascurata la coltura perderà la libertà, dovrà onninamente soggiacere per tre anni alla servitù del pascolo, e solo dopo questo tempo potranno aspirare a rendersi liberi nei modi indicati di sopra.

XII. In fine dovrà stabilirsi un metodo compendioso per decidere le questioni che potranno nascere nell'esecuzione della legge, mentre le dilazioni giudiziali in un piano, quale è quello da noi proposto, potrebbero distruggere intieramente l' effetto.